



Piano Triennale
di Prevenzione
della Corruzione
e della
Trasparenza
2017 - 2019

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE..... | 5 |
| 1.1 Contesto normativo di riferimento | 5 |
| 1.2 Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione | 7 |
| 1.3 La legge anticorruzione e il D.Lgs. 231/2001 | 10 |
| 1.4 Nozione di corruzione | 13 |
| 1.5.I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale | 13 |
| 1.6.La funzione pubblica e il pubblico servizio..... | 15 |
| 1.7.Nozione di Pubblico Ufficiale | 16 |
| 1.8.Nozione di Incaricato di pubblico servizio | 18 |
| 1.9.Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge 190/12 | 19 |
| 1.10. Il malfunzionamento dell'amministrazione o "maladministration" | 30 |
| 2. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A.: NATURA GIURIDICA, ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ATTIVITÀ | 31 |
| 2.1 Governance di CAV | 32 |
| 2.2 Organi sociali | 33 |
| 2.3 Uffici di staff e aree aziendali | 35 |
| 2.4 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza | 42 |
| 2.5 I Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza | 43 |
| 3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI CAV S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 8, DELLA L. 190/2012 | 45 |
| 4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | 46 |
| 5. SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 47 |
| 5.1 Destinatari | 47 |
| 5.2 La metodologia..... | 48 |
| 5.3 Il processo di gestione del rischio corruttivo | 52 |
| 5.3.1 Analisi del contesto | 55 |
| a) Analisi del contesto esterno | 56 |
| b) Contesto interno | 57 |
| 5.3.2 Valutazione dei rischi..... | 68 |
| a) Identificazione del rischio | 68 |
| b) Analisi dei rischi | 74 |
| c) Ponderazione dei rischi..... | 89 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5.3.3 | Trattamento del rischio..... | 90 |
| a) | Identificazione delle misure..... | 91 |
| b) | Programmazione delle misure..... | 91 |
| 5.3.4. | Misure generali..... | 91 |
| A. | Formazione..... | 91 |
| B. | Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A..... | 94 |
| C. | Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)..... | 95 |
| D. | Codice Etico e sistema sanzionatorio..... | 97 |
| E. | Astensione in caso di conflitto di interesse..... | 98 |
| F. | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici..... | 99 |
| G. | Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile..... | 101 |
| H. | Informatizzazione dei processi..... | 101 |
| I. | Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti..... | 102 |
| J. | Rotazione (o misure alternative)..... | 103 |
| 5.3.5 | Misure specifiche..... | 103 |
| 5.4 | Sistema di controllo interno: rapporti con il modello 231 e con le procedure aziendali..... | 106 |
| 5.5 | Flussi informativi nei confronti del Responsabile per l'attuazione del Piano..... | 106 |
| 5.6 | Adeguate gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati..... | 107 |
| 6. | SEZIONE II – TRASPARENZA..... | 107 |
| 6.1 | Il quadro normativo di riferimento..... | 107 |
| 6.2 | Principi e linee direttrici di CAV S.p.A..... | 110 |
| 6.3 | Il Responsabile in materia di Trasparenza..... | 111 |
| 6.4 | Le misure adottate in tema di trasparenza..... | 111 |
| 6.5 | La Sezione del sito istituzionale di CAV S.p.A. “Società Trasparente”..... | 112 |
| 6.6 | Articolazione delle responsabilità e processo di alimentazione della sezione “Società trasparente” di CAV..... | 114 |
| 6.7 | Accesso civico..... | 116 |
| 6.8 | Le misure in corso di adozione..... | 117 |
| A. | Il sistema di digitalizzazione del flusso di fatturazione passiva e il cruscotto di <i>business intelligence</i> dei dati aziendali..... | 117 |
| B. | Giornate della trasparenza..... | 118 |
| C. | Formazione..... | 118 |
| 7. | SISTEMA DISCIPLINARE – RINVIO AL MOG 231..... | 118 |
| 8. | DISPOSIZIONI FINALI..... | 119 |
| 8.1 | Monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale pe la Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza..... | 119 |

| | |
|---|-----|
| a) Monitoraggio da parte del R.P.C.T. | 119 |
| b) Sistema informativo per garantire il monitoraggio da parte dei soci..... | 119 |
| c) Aggiornamento del P.T.P.C.T..... | 119 |
| 8.2 Approvazione del Piano..... | 120 |
| 9. ALLEGATI | 120 |

1. INTRODUZIONE

1.1 Contesto normativo di riferimento

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovranazionale e comunitaria, con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e meglio nota come “*Legge Anticorruzione*”, il Legislatore italiano ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento giuridico una specifica normativa intesa a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione.

A mezzo di Deliberazione Civit n. 72 dell’11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2°, lettera b) della richiamata l. 190/12, lo Stato italiano si è pertanto dotato del primo Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) per il triennio 2013-2016, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale e somministrando le direttive specifiche per l’attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione.

Nel frattempo, il comparto disciplinare dell’anticorruzione è stato implementato con i principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013 – anche nell’esercizio di deleghe previste dalla Legge – per precisare ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi:

- (i) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 («*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- (ii) il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 («*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»), entrato in vigore il 4 maggio 2013 a disciplinare le cause di inconfiribilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- (iii) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 («*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012*»), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

Le misure rivolte al contrasto dei fenomeni corruttivi e alla realizzazione di maggiori livelli di trasparenza sono state successivamente oggetto di una incisiva rivisitazione rispetto al quadro delineato dal primo comparto pianificatorio e normativo.

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015, recante «*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*».

In seguito, a mezzo del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 («*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»), cd. Decreto “Trasparenza”, il legislatore è intervenuto sull’originario quadro normativo, apportando importanti modifiche sia al quadro regolatorio dell’anticorruzione (l. 190/2012) che della trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha previsto la piena integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un unico strumento di programmazione, *i.e.* il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Il Decreto “Trasparenza” è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall’altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell’ente sottoposto alla disciplina in questione.

In tale rinnovato quadro normativo, il principio di trasparenza è ora declinato in termini di “accessibilità totale” - da parte di chiunque - ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti equiparati, siano questi oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali o meno. Sotto questo profilo, la novità più significativa del Decreto “Trasparenza” è rappresentata dall’introduzione del cd. accesso civico “generalizzato”, secondo il modello FOIA (*Freedom of Information Acts*), che si aggiunge all’accesso civico indirizzato verso i dati immediatamente oggetto di pubblicazione già presente nell’ordinamento italiano a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013.

Successivamente alla pubblicazione del Decreto “Trasparenza”, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’A.N.AC. ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A. 2016).

Si tratta del primo Piano interamente predisposto e adottato dall’A.N.AC., in attuazione dell’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, a mezzo del quale l’Autorità è stata definitivamente individuata quale principale interlocutore di riferimento, sotto svariati profili, in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa.

Il P.N.A. 2016 non sostituisce quello adottato nel 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione A.N.AC. 12/15), bensì, in una logica di continuità, impartisce specifiche indicazioni relativamente a particolari dell’amministrazione pubblica italiana. Nello specifico, il Piano, ripercorrendo il tracciato di riforma del D.Lgs. 97/2016, mira a definire compiutamente il corredo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, differenziando le diverse misure di presidio in relazione alle tipologie di enti, di volta in volta, considerati (es. Amministrazioni ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, società in controllo pubblico ovvero partecipate, etc.) e al relativo ambito di azione (es. Sanità, Contratti pubblici, Personale, etc.).

Il sistema predisposto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e, in particolare, gli obblighi di trasparenza gravanti sulle Amministrazioni, sono stati da ultimo meglio specificati dalle Delibere A.N.AC. nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, nella quali vengono rispettivamente definite le «*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*» e le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», rinnovando sotto molteplici aspetti quanto previsto, in particolare, dalla Delibera Civit n. 50/2013.

1.2 Le società a partecipazione pubblica quali destinatarie della legge anticorruzione

L'art. 1, commi 60 e 61, della l. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo "Piano Nazionale Anticorruzione" (i.e. l'anzidetta Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013) che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli **enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.**

Ai sensi della Delibera Civit 72/13, per **enti di diritto privato in controllo pubblico** si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

A mezzo di comunicato congiunto del 24 dicembre 2014 e nota contestualmente approvata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno promosso «*un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni*».

Successivamente, con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», l'A.N.AC. ha adottato una specifica disciplina finalizzata ad orientare gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario «*[...] che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi*».

Tali Linee guida hanno inciso sulla disciplina già prevista dal P.N.A. 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l'integrazione e la sostituzione dei contenuti del P.N.A. 2013, laddove non compatibili.

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di enti è stata confermata in prima battuta dalla Determinazione 12/2015, e successivamente dal "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (P.N.A. 2016), di cui alla Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016.

In particolare, relativamente alla nozione di "**società a controllo pubblico**", il P.N.A. 2016 rinvia alla definizione contenuta nell'allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Riforma Madia"), e dunque all'attuale **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175**, recante «*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*».

A norma dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi le società «*in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*» che, a sua volta, definisce «*controllo*» come «*la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*».

Le misure contemplate dalla normativa anticorruzione trovano dunque generalizzata applicazione a tutte le entità di diritto privato sottoposte ad un controllo pubblico, proveniente sia da amministrazioni territoriali che da amministrazioni centrali.

La sottoposizione di tali enti anche alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta che il modello anticorruzione debba in tali evenienze essere armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del predetto D.Lgs. n. 231/01 (a seguire, anche «**Modello 231**» o «**MOG 231**»), secondo gli accorgimenti indicati dal P.N.A., nei relativi aggiornamenti e nella citata Determinazione A.N.AC. 8/2015.

Gli adempimenti previsti dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico possono essere così sintetizzati:

- a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) sistema di controlli;
- c) codice di comportamento;
- d) trasparenza;
- e) inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- g) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;

- h) formazione;
- i) tutela del dipendente che segnala illeciti;
- j) rotazione o misure alternative;
- k) monitoraggio.

Alla luce di quanto previsto dalla citata Determinazione e negli aggiornamenti al P.N.A., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad integrare il modello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 (Piano di Prevenzione della Corruzione, anche in forma di Piano triennale) e a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Più precisamente, i Piani di Prevenzione della Corruzione, costituenti apposita sezione o, comunque, parte integrante del MOG 231, devono presentare i contenuti minimi, indicati nell'Allegato 1 al P.N.A. e nei successivi aggiornamenti nonché e, in via specifica, nella Determinazione A.N.AC. n. 8/2015:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione, di taglio generalista e specifico, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure e controlli in essere per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi, anche ai fini del monitoraggio annuale del RPCT sul Piano e sulle misure di prevenzione ivi previste (*i.e.* Sistema dei controlli e Monitoraggio);
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività svolte;
- f) regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- g) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e raccordo tra questi e il RPCT;
- h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano;
- j) tutela del dipendente che segnali episodi di illecito (cd. *whistleblower*) a termini dell'art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001 e della Determinazione A.N.AC. n. 6/2015;
- k) introduzione di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi di amministratore e agli incarichi dirigenziali;

- l) strutturazione di una sezione del sito istituzionale dell'ente, denominata "Società trasparente", per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, anche ai fini del cd. accesso civico (art. 5 e ss.);
- m) adozione di misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001);
- n) adozione di misure in termini di rotazione del personale ovvero misure alternative (quali la cd. "segregazione delle funzioni") atte ad evitare il cristallizzarsi di relazioni tra i dipendenti dell'ente e la rispettiva utenza esterna.

Tali Piani di Prevenzione della Corruzione, una volta adottati, devono essere sottoposti a pubblicati sul sito istituzionale.

1.3 La legge anticorruzione e il D.Lgs. 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nella misura in cui tali entità abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 231/2001 - secondo le indicazioni di cui al P.N.A. e alla Determinazione A.N.AC. 8/15 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla l. 190/12, generando la necessità che si proceda ad una integrazione dei Modelli Organizzativi 231 adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

Tale interazione opera in dettaglio sotto una duplice linea direttrice.

Sotto un primo aspetto, coinvolge tutti i potenziali destinatari della disciplina *ex* D.lgs. 231/2001 e riguarda la necessità di inserimento nel M.O.G. 231, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge Anticorruzione, tra i reati punibili a norma del regime di responsabilità amministrativa, del delitto di «Induzione indebita a dare o promettere utilità» *ex* art. 319 *quater* c.p. e del delitto di «corruzione tra privati» *ex* art. 2635 c.c.

La seconda linea di interazione riguarda, invece, unicamente gli enti controllati dalla P.A., i quali sono destinatari dell'obbligo di adottare un Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge Anticorruzione e dell'esplicito richiamo contenuto nel P.N.A. 2013, inserendolo nell'ambito del proprio MOG 231 ed armonizzandolo con il medesimo secondo gli accorgimenti indicati dal medesimo P.N.A., dai relativi aggiornamenti e, nello specifico, dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/15.

Al Paragrafo "3.1.1 I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001", il P.N.A. 2013 stabilisce infatti che «Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già

modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmesse alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicate sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico».

In tal senso dispone anche il documento congiunto MEF/A.N.AC. del 24 dicembre 2014, il quale – nel precisare che le disposizioni di cui alla l. 190/12 devono trovare applicazione anche alle entità privatistiche controllate dalla P.A. centrale - espressamente ribadisce che «L'interesse alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità va perseguito all'interno di tutte le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (o da altra Pubblica Amministrazione). Al riguardo occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 60, legge 6 novembre 2012, n. 190, che individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali. Il Tavolo promuove un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, le misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012 devono trovare applicazione per le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o da altre pubbliche amministrazioni, anche nei casi in cui le stesse abbiano già adottato il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001: invero, l'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide. Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente (nel caso di specie, della società controllata). Ne consegue che le società controllate, che abbiano già

approvato un modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, devono integrarlo con l'adozione delle «misure idonee a prevenire anche altri fenomeni di corruzione e illegalità all'interno delle società, come indicati dalla l. n. 190 del 2012».

Sotto il profilo teleologico e prescrittivo, i due modelli organizzativi (231 e 190) presentano le seguenti differenze di impostazione, da tenersi in debita considerazione nell'ambito delle attività di integrazione operativa:

(i) **Ratio legis:** la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti.

Tuttavia, la regolamentazione ex D.Lgs. 231/01 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di *corruzione attiva*, laddove il sistema anticorruzione di cui alla l. 190/12 intende prevenire la commissione di illeciti a danno dell'ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della *corruzione passiva* commessa - nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

(ii) **Reati Presupposto:** la l. 190/12 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli valevoli nel regime disciplinare del D.Lgs. 231/01, a differenza del Modello 231, ed integra l'ampia nozione di "corruzione" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante, o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo*.

Nel presente P.T.P.C.T., coerentemente con i precedenti Piani, rilevano dunque, sotto il profilo penale, oltre a quelle espressamente considerate per la redazione del Modello 231, ulteriori tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, quali ad esempio il peculato (art. 314 c.p.), l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 327 c.p.), l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)¹, nell'ambito della generale rilevanza dei reati nei quali vi è un vantaggio per in singolo agente, ed un detrimento per l'ente di appartenenza;

(iii) **Adozione:** la Legge Anticorruzione prevede che il soggetto all'interno dell'ente deputato all'adozione del P.T.P.C.T. delle PP.AA. sia l'organo di indirizzo politico dell'ente il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della medesima legge, «*definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*»;

(iv) **Soggetto Responsabile della Vigilanza:** la Legge Anticorruzione, come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, prescrive la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

¹ Per una trattazione più ampia dei reati contro la P.A. si rimanda al Paragrafo 1.5 del presente P.T.P.C.T.

(R.P.C.T.), organo necessariamente monocratico, mentre il D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale.

1.4 Nozione di corruzione

La Legge 190/2012 non reca una definizione specifica del concetto di “corruzione”.

Una prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 1 del 2013, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato come la corruzione debba intendersi alla stregua di *«un concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni pubbliche ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo»*.

Su identica linea interpretativa si pongono il P.N.A e i relativi aggiornamenti. Tale definizione, decisiva ai fini della predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, ricomprende dunque:

- (i) l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- (ii) le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Come precisato nella Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, *«occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse»*.

1.5. I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell’attività - in senso tecnico - amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria.

Viene, quindi, tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l’insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Si rammenta che un'elencazione delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 1 co. 2 d. lgs. 165/2001 n. 165, che, al dichiarato fine di disciplinare «*l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», precisa che «*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300*».

La nozione di ente pubblico non trova, invece, una definizione normativa specifica, in ambito penalistico.

In passato, la giurisprudenza penale ha ad esempio escluso la qualifica di ente pubblico, ai sensi del reato di cui all'art. 640, comma 2, c.p. (truffa ai danni dallo Stato), agli enti pubblici economici che siano stati trasformati in imprese private ai sensi della l. 8.8.1992 n. 395 (come accaduto per ENEL, ENI, Ferrovie dello Stato, Poste, ATM).

Secondo i più recenti orientamenti interpretativi, peraltro, la struttura societaria (es. società di capitali) dell'ente non costituisce più di per sé sola elemento dirimente per escluderne la natura pubblicistica, dovendo farsi riferimento ad altri parametri.

In base alla definizione accolta in ambito comunitario, recepita dalla normativa e giurisprudenza italiana (cfr. art. 3, co. 1, lett. d), D.Lgs. 50/2016), ai fini della qualificazione di un ente come «organismo di diritto pubblico», devono infatti sussistere cumulativamente i seguenti tre requisiti:

- a) l'ente dev'essere dotato di personalità giuridica;
- b) la sua attività dev'essere finanziata in modo maggioritario ovvero soggetta al controllo o alla vigilanza da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale o di organismo di diritto pubblico;
- c) l'ente (anche in forma societaria) dev'essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. In particolare quest'ultimo requisito non sussiste quando l'attività sia svolta nel mercato concorrenziale e sia ispirata a criteri di economicità, essendo i relativi rischi economici direttamente a carico dell'ente.

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Libro II, Titolo II del Codice Penale si divide in tre Capi e precisamente:

Capo I - *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.)*

Capo II - *Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356 c.p.)*

Capo III - *Disposizioni Comuni ai precedenti Capi (artt.357-360 c.p.)*

Nei reati di cui al Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) la condotta incriminata proviene da soggetti interni della P.A.; mentre nei reati di cui al Capo II (delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione) al contrario, l'aggressione è arrecata da soggetti estranei alla P.A..

Si precisa che, nonostante il P.N.A. abbia fatto riferimento solo al Capo I, al fine di una più ampia attività di Prevenzione della Corruzione in senso lato, nel presente Piano sono stati esaminati anche i reati previsti al Capo II, quali ad esempio la **Turbata libertà degli incanti** (art. 353, c.p.), **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis, c.p.) e **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis, c.p.).

Il "bene giuridico" tutelato nei reati in esame è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici ed, in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata.

L'attività amministrativa trova, infatti, un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97, comma 1, della Cost., che per essa fissa i parametri del Buon andamento e dell'Imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'art. 97 infatti, espressamente dispone che *«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»*.

Buon andamento significa svolgimento corretto e regolare dell'attività amministrativa da intendersi come capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla Legge.

Imparzialità significa che la P.A. nell'adempimento dei propri compiti deve procedere ad una comparazione esclusivamente oggettiva degli interessi contrapposti senza operare arbitrarie discriminazioni.

1.6. La funzione pubblica e il pubblico servizio

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, ai fini del diritto penale, sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività che attengono alla funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. Mentre non sorgono problemi nell'individuazione dei soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa o giudiziaria, la legge dedica particolare attenzione alla pubblica funzione amministrativa.

In particolare, ai sensi dell'art. 357, c.p., *«è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»*.

Le attività riconducibili alla funzione pubblica sono, dunque, caratterizzate dall'esercizio di:

- potere deliberativo: cioè in quel potere che si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;

- potere autoritativo: cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. *potere d'imperio*, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono, invece, le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I delitti contro la Pubblica Amministrazione presuppongono la presenza di un soggetto rivestito di una specifica qualifica (c.d. reati propri).

Prima di passare all'esame delle singole figure è necessario esaminare, anche ai fini di operare delle distinzioni e degli inquadramenti all'interno dell'organico della Società, i concetti di:

- **Pubblico Ufficiale**
- **Incaricato di Pubblico servizio**

Infatti, tali qualifiche costituiscono un tema centrale per l'interpretazione di numerose disposizioni incriminatrici e, più in generale, per delimitare i confini della tutela penale della pubblica amministrazione.

1.7. Nozione di Pubblico Ufficiale

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava espressamente dall'art. 357 del codice penale che recita espressamente: «*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*². *Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*».

Lo *status* di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: «*concorre in modo sussidiario o accessorio*

² Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione amministrativa della quale il legislatore ha indicato le condizioni che saranno indicative di volta in volta per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che espleta una semplice attività amministrativa materiale.

all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche».

Ormai, dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualifica viene attribuita sulla base della funzione ricoperta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui: «È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione».

La Cassazione ha quindi ribadito che la qualifica vada quindi riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro ma occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico affermando che *«la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati».*

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- a) concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione
- b) sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione³;
 - di collaborazione, anche saltuaria⁴.

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro *status*.

Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. Reati propri) quali:

- a) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- b) Concussione (art. 317 c.p.);
- c) Corruzione Propria (art. 319 c.p.);
- d) Impropria (art. 318 c.p.);

³ Cass. Pen. Sez. VI 81/148796

⁴ Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013

- e) Induzione indebita (art. 319-*quater* c.p.);
- f) Peculato (art. 314 c.p.);
- g) Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).
- h) Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Per il dettaglio degli articoli e delle condotte si fa riferimento al seguente al Paragrafo **1.9**.

1.8. Nozione di Incaricato di pubblico servizio

La nozione di “Incaricato di pubblico servizio”, è prevista nell’art. 358 c.p. secondo cui *«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»*.

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un’attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato⁵.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i **pubblici ufficiali** (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell’incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al **ruolo formale ricoperto dal soggetto all’interno della pubblica amministrazione**, rilevando bensì la natura pubblicistica dell’attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l’obbligo di legge previsto dall’art. 331 c.p. *«Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio»*.

Tale articolo prevede infatti che *«Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero»*.

⁵ Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999

1.9. Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge 190/12

Si elencano a seguire le fattispecie delittuose esaminate ai fini del presente Piano fornendo una sintetica esposizione delle condotte e dei soggetti che possono commettere tali illeciti:

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Libro II, Titolo II, Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 - 335 bis c.p.)

La maggior parte dei suddetti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 331) è **applicabile ai dipendenti della Società, solo laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come sopra definiti.**

| Reato | Descrizione del reato | Condotta e soggetto attivo |
|--|--|--|
| Peculato (art. 314 c.p.) | <i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.»</i> | <p>Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.</p> <p>Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.</p> <p>Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).</p> <p>La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio</p> |
| Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) | <i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,</i> | <p>Condotta: il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p><i>denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</i></p> | <p>spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.</p> |
| <p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.)</p> | <p><i>«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».</i></p> | <p>Condotta: Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere “chiunque”</p> |
| <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.)</p> | <p><i>«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</i></p> | <p>Condotta: La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione.</p> <p>L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione.</p> <p>Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione.</p> <p>Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari necessari allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere "chiunque".</p> |
| <p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> | <p><i>«Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»*.</i></p> <p>* Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato).</p> | <p>Condotta: la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della "Concussione per induzione" in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- quater c.p. e definita «Induzione a dare o promettere utilità» riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all' incaricato di pubblico servizio.</p> <p>E' stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico ufficiale.</p> <p>La differenza tra la corruzione e la concussione sta nel fatto che nel primo caso vi è la cooperazione del soggetto privato, mentre nella concussione vi è, invece la cooptazione della volontà di quest'ultimo.</p> |
| <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> | <p><i>«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni».</i></p> <p>Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione. La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. risulta, infatti,</p> | <p>Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere solo un pubblico ufficiale.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>“rimodulata” con le seguenti sostanziali modifiche:</p> <p>(i) il reato di «<i>Corruzione per un atto d’ufficio</i>» di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come «<i>Corruzione per l’esercizio della funzione</i>»</p> <p>(ii) risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.</p> <p>Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l’accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati.</p> | |
| <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)</p> | <p>«<i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni</i>».</p> <p>La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anti-Corruzione che ne ha mutato profondamente il testo, nonché la rubrica.</p> | <p>Condotta: la riforma della Legge 190/2012 ha eliminato, infatti, il riferimento al compimento di “atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all’omissione o al ritardo di uno specifico atto. L’espressione “esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” rimanda, quindi, non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, si deve intendere, perciò, genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p. parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.</p> |
| <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)</p> | <p>«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».</p> <p>Secondo quanto disposto dal presente, per effetto delle modifiche intervenute a seguito della Legge Anti- Corruzione qualora i fatti indicati negli art. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. La fattispecie incriminatrice di cui all' art. 319 ter, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione</p> | <p>Condotta: Il reato di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli articoli 318 e 319 del Codice Penale viene compiuto nell'ambito di un processo, per favorire o danneggiare una parte.</p> <p>Soggetto: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all'applicazione delle relative pene sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) il privato corruttore; (ii) i pubblici ufficiali tra i quali rientrano: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa; (iii) il testimone che dichiara il falso. <p>Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | impropria e propria previsti dai precedenti articoli 38 e 319 c.p. | |
| <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)</p> | <p>«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».</p> <p>Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (Concussione) tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore introdotte dalla Legge Anti-Corruzione hanno comportato che la costrizione continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione venisse ricollocata nell'art. 319-quater c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.</p> | <p>Condotta: la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, consiste, appunto, nella sola induzione e la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispecie.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Si precisa che l'introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la modifica di tutte quelle ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, prevedendo il richiamo anche alla nuova figura di reato. Ad esempio l'art. 322-bis è ora «<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri</i>».</p> <p>La ratio dell'introduzione della norma sta nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale di evitare il più possibile spazi di impunità del privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. «<i>Concussione ambientale</i>»).</p> |
| <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> | <p>«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> | <p>«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».</p> <p>Nelle ipotesi previste nel primo comma dell'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti), nell'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche al corruttore.</p> | |
| <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> | <p>«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o</p> | <p>Condotta: Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettiva da parte dell'agente, dello scambio illecito.</p> <p>Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p><i>dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».</i></p> | |
| <p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322 - bis c.p.)</p> | <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale</p> | <p>Tale ipotesi di reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> | |
| <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> | <p><i>«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</i></p> | <p>Condotta: la condotta dell'agente deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) posto che, in tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisca lo scopo perseguito dall'autore, perché la norma richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio che incrimina il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p><i>ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».</i></p> | <p>pubblico servizio che, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure procura ad altri un danno ingiusto.</p> |
| <p>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)</p> | <p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni».</i></p> | <p>Condotta: la figura in questione può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio".</p> <p>Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.</p> |
| <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</p> | <p><i>«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»; se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</i></p> <p><i>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a</i></p> | <p>Condotta: La norma in esame prevede così quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente.</p> <p>La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.</p> <p>La <i>rivelazione</i> è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.</p> <p>L'<i>agevolazione</i> è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p><i>se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».</i></p> | <p>può essere realizzata “in qualsiasi modo” e quindi anche in forma omissiva.</p> <p>Soggetto: dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia il pubblico ufficiale, sia l’incaricato di pubblico servizio. Sono dunque esclusi dall’ambito dei soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità: la rivelazione di notizie segrete da parte di questi soggetti ad esempio avvocati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p..</p> |
| <p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</p> | <p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».</i></p> | <p>Condotta: due diversi sono i delitti riconducibili al disposto dell’art. 328 c.p.:</p> <p>1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di “atti qualificati” da compiersi senza ritardo;</p> <p>2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l’omissione di “atti qualificati” che possono essere ritardati, ovvero per l’omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.</p> <p>Ai fini dell’applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l’incaricato di pubblico servizio.</p> |
| <p>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.)</p> | <p><i>«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno».</i></p> | <p>Condotta: la condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.</p> |

1.10. Il malfunzionamento dell'amministrazione o "maladministration"

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A. 2013, rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di *tentativo*.

Come abbiamo già precedentemente evidenziato il P.N.A. afferma che «*il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*».

Il P.N.A. con la presente definizione intende quindi precisare che la nozione di corruzione non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale sopra analizzati, bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A e che non necessariamente costituisca presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

L'azione della pubblica Amministrazione, si sostanzia infatti nella cura concreta degli interessi pubblici selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico; il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire quindi non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge ma operare altresì nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

L'operatore pubblico è investito di ampie facoltà decisionali in relazione all'assetto da attribuire agli interessi pubblici, diffusi, privati coinvolti nell'azione amministrativa; è evidente quindi che l'ente pubblico debba effettuare - per non trascendere nell'illegittimo - una esatta acquisizione e una ponderata valutazione degli elementi, materiali ed immateriali, rilevanti nel caso di specie; solitamente, ogni disciplina di settore indica quali debbano o possano essere i fattori da considerare, ma in altri casi viene affidato al prudente apprezzamento del soggetto incaricato dell'istruttoria il compito di cercare gli elementi necessari ed utili alla realizzazione della fattispecie prevista dal legislatore.

Una fondamentale distinzione dell'azione amministrativa è quella che separa l'attività discrezionale da quella vincolata; quest'ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una

semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicché il *modus procedendi* è quasi meccanico ed ha un esito certo.

Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (*an, quid, quomodo, quando*), si parla di discrezionalità amministrativa.

In definitiva, il soggetto pubblico, dopo avere acquisito e valutato attentamente i dati necessari ed utili, può scegliere tra più comportamenti, quello maggiormente conforme per opportunità, adeguatezza o convenienza alla dimensione degli interessi concretamente coinvolti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico (al riguardo si parla di momento volitivo) in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 97 della Costituzione.

In tale momento al fine di sindacare la correttezza delle scelte discrezionali della pubblica Amministrazione viene in rilievo "l'eccesso di potere"; infatti, anche nei casi di uso discrezionale del potere, l'ordinamento richiede che tale potere venga utilizzato per il perseguimento di una ben precisa finalità: l'ordinamento giuridico non attribuisce all'amministrazione un indifferenziato potere di cura dell'interesse pubblico, bensì tanti poteri, ciascuno dei quali deve essere impiegato per il conseguimento di specifici obiettivi.

Nel caso in cui i poteri siano invece orientati a fini privati o siano inquinati *ab externo* (nel senso che non perseguono l'interesse pubblico ma interessi di singoli anche esterni alla P.A), si potrebbe concretizzare quello che il P.N.A. definisce «*un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo*».

2. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A.: NATURA GIURIDICA, ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ATTIVITÀ

Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. (da qui in poi «CAV S.p.A.» o la «Società») è una società per azioni di diritto italiano, costituita ai sensi dell'art. 2, co. 290, L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008)⁶, avente ad oggetto, per espressa previsione statutaria:

⁶ «Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., **ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato**. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi **ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano**. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli **atti deliberativi** di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita **convenzione**. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla

- *«il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia – Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A.»*,
- *nonché, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, «il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture».*

L'attività propria della Società è dunque la gestione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, di tratti del sistema autostradale chiuso ed aperto della Regione Veneto.

In particolare, quanto al sistema autostradale chiuso, si occupa dei tratti:

- A4 Torino-Trieste: dalla stazione di Padova Est (km 363+724) all'interconnessione est con la A57 (km 406+976);
- A57 Tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra l'interconnessione ovest con la A4 (km 0) e la barriera autostradale di Venezia-Mestre (km 9+272).

Del sistema autostradale aperto, invece, svolge la propria attività sui seguenti tratti:

- A57 Tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra la barriera autostradale di Venezia-Mestre (km 9+972) e lo svincolo Terraglio (km 16+161);
- Raccordo autostradale tra la A57 Tangenziale di Mestre e l'aeroporto Marco Polo di Tessera (Venezia).

Oltre all'attività manutentiva e gestionale dei sopraindicati tratti autostradali, l'attività di CAV è altresì finalizzata al reperimento delle risorse necessarie al rimborso dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per la realizzazione del Passante Autostradale di Mestre e delle strutture complementari.

Inoltre, alla stregua di quanto disposto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 26 gennaio 2007, la Società ha anche lo scopo di recuperare risorse da destinare ad ulteriori investimenti infrastrutturali nel Veneto.

2.1 Governance di CAV

La Società è connotata da una struttura piramidale con al vertice il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore delegato.

società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse».

Al di sotto di tali organi, la struttura organizzativa si compone di quattro macroaree, e segnatamente (i) Area Tecnica, (ii) Area Esercizio, (iii) Area Finanziaria e (iv) Area Risorse Umane, a loro volta distinte in Servizi e Uffici.

L'Amministratore delegato coordina e sovrintende tutte le attività svolte dalle Aree, e si avvale della collaborazione del Servizio di Segreteria Generale e Relazione esterne e del Servizio Legale e *corporate affairs*.



2.2 Organi sociali

Sulla base di quanto previsto dallo **Statuto** della Società, gli Organi Sociali di CAV S.p.A. sono l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Si riporta, a seguire, una breve descrizione dei caratteri fondamentali dei suddetti Organi:

a) Assemblea degli Azionisti

- **Presidenza:** l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza da persona eletta dall'Assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio⁷;
- **Diritto di Intervento:** possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano iscritti al libro dei Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea⁸;
- **Deliberazioni:** l'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci⁹. L'Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo Statuto, in forma ordinaria e straordinaria;

⁷ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo III, art. 13.

⁸ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo III, art. 12.

⁹ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo III, art. 10.

- **Azioni:** ogni azione che compone il capitale sociale è nominativa, indivisibile e dà diritto a un voto. Come prescritto dall'art. 2, comma 290, della L. n. 244/2007, le azioni non sono trasferibili. A tale regola fa eccezione la cessione, da parte della Regione Veneto, dell'intera partecipazione azionaria ad una società interamente partecipata dalla medesima, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio¹⁰.

b) Consiglio di Amministrazione

- **Presidenza:** ove non lo abbia fatto l'Assemblea, il Consiglio nomina un Presidente ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c.¹¹. Il Presidente ha facoltà di: rappresentare la Società; presiedere l'assemblea degli azionisti; convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione (CdA); verificare l'attuazione delle deliberazioni di tale ultimo organo; sottoporre l'approvazione delle linee di indirizzo strategico societario al Consiglio d'Amministrazione¹²;
- **Componenti:** lo Statuto¹³ stabilisce che il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero variabile da tre a cinque membri, la cui composizione è regolata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla Legge 12 agosto 2011, n. 120, e dal relativo Regolamento di attuazione stabilito dal d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. L'attuale CdA è composto da quattro membri;
- **Durata in Carica:** gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato¹⁴;
- **Poteri di Gestione:** il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le alcune operazioni indicate nello Statuto per cui deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Assemblea¹⁵;
- **Potere di Nomina e di Delega:**
 - il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione e un segretario, anche estraneo al Consiglio¹⁶;
 - il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - non riservati al Presidente e al Consiglio medesimo - inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, nonché l'assunzione di tutte le misure necessarie al perseguimento dei fini sociali;

¹⁰ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo II, art. 7.

¹¹ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo IV, art. 16.

¹² *Id.*

¹³ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo IV, art. 15.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo IV, art. 17.5.

¹⁶ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo IV, art. 16.

- **Potere di rappresentanza della Società:** la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui venga nominato, la firma e il potere di rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue attribuzioni¹⁷.

c) Collegio Sindacale

- **Funzioni:** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento¹⁸;
- **Composizione:** il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti.

2.3 Uffici di staff e aree aziendali


La struttura aziendale si compone di una Segreteria Generale e Relazioni Esterne, di un ufficio Legale e *corporate affairs* e di quattro macroaree aziendali distinte al loro interno in uffici secondo il modello che segue:

2.3.1 SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE

Linee di attività:

La Segreteria Generale e relazioni esterne:

- è responsabile dell'assistenza segretariale dedicata alla Presidenza e all'Amministratore Delegato;
- gestisce la documentazione e svolge servizi di supporto per l'intera Società;
- gestisce le relazioni esterne, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le attività inerenti gli affari societari e l'*internal audit* del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.



| | |
|--|--------------|
| Totale risorse assegnate | 9 |
| Responsabile Segreteria Generale e Relazioni esterne | Andreello G. |

¹⁷ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo IV, art. 19.


¹⁸ Statuto della Società CAV S.p.A., Titolo V, art. 21.

2.3.2 LEGALE E CORPORATE AFFAIRS

Linee di attività:

La struttura Legale e *corporate affairs*:

- si occupa della rappresentanza in giudizio e della tutela degli interessi legali della Società;
- assicura un adeguato supporto conoscitivo di consulenza ed operativo al *management* e alle funzioni aziendali, coordinando ed assicurando l'uniformità del *modus operandi* tra gli uffici;
- assicura il costante monitoraggio delle evoluzioni legislative e giurisprudenziali nelle materie di interesse aziendale ed il supporto legislativo in ambito Europeo ed Internazionale per lo sviluppo delle attività della Società;
- assicura lo svolgimento dei compiti affidati dalla legge al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- assicura l'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione secondo i meccanismi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013;
- assicura la raccolta e l'analisi di tutti i dati che permettono di prevenire e, comunque, di individuare i fenomeni di infiltrazione mafiosa e di riciclaggio nell'attività di esecuzione delle opere appaltate;
- assicura ai vertici aziendali l'adeguatezza, l'affidabilità e la funzionalità del sistema di controllo interno societario, garantendo la definizione degli *standard* metodologici, le verifiche interne, la formulazione di valutazione, al fine di supportare interventi correttivi in caso di riscontro di eventuali anomalie, nel rispetto degli indirizzi strategici aziendali e della normativa vigente in materia.



| | |
|---|-------------------------|
| Totale risorse assegnate | 3 |
| Responsabile Legale e corporate affairs | Bragato P. (ad interim) |

2.3.3 AREA RISORSE UMANE

Linee di attività:

L'Area Risorse Umane:

- definisce le linee guida in materia di gestione del personale;
- si occupa di relazioni industriali, organizzazione (in termini di strutture organizzative, competenze e persone), sviluppo, formazione e selezione delle risorse umane;
- ottimizza e monitora il costo del lavoro;
- assicura il presidio delle attività inerte all'amministrazione del personale e assicura la gestione dei processi di *governance* aziendale in base alle linee guida definite dal vertice aziendale;
- definisci le *policy* aziendali per le materie di competenza.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Totale risorse assegnate all'Area | 8 |
| Responsabile Area Risorse Umane | Bragato P. |

Tale area si distingue, a sua volta, in:

a) Relazioni sindacali affari generali e sviluppo organizzativo



| | |
|--|----------|
| Totale risorse assegnate | 2 |
| Responsabile Relazioni Sindacali, Affari Generali e Sviluppo Organizzativo | Ordan V. |

b) Gestione e amministrazione del personale



| | |
|---|-------------------------|
| Totale risorse assegnate | 5 |
| Responsabile Gestione e amministrazione del personale | Bragato P. (ad interim) |

2.3.4 AREA ESERCIZIO

Linee di attività


L'Area Esercizio:

- assicura la gestione della rete autostradale in concessione e la tutela del patrimonio, garantendo la sicurezza della circolazione stradale, la continua sorveglianza della rete e il tempestivo intervento nei casi di emergenza, attraverso il coordinamento del Centro Operativo, degli Ausiliari della Viabilità e la gestione dei rapporti con gli organi di Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, SUEM e Protezione Civile;
- assicura la gestione dei servizi all'utenza, garantendo l'attività di esazione, dei centri servizi, dei trasporti eccezionali, l'amministrazione delle attività correlate al normale funzionamento dell'esazione, sia automatica che manuale, la supervisione e il controllo della regolarità e della correttezza degli introiti derivanti da pedaggio, la gestione di pratiche relative al recupero crediti, il continuo monitoraggio dei dati di traffico e degli incassi;
- definisce le *policy* aziendali nelle materie di propria attribuzione.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Totale risorse assegnate all'Area | 146 |
| Responsabile Area Esercizio | Matassi A. |

Tale area si articola, a sua volta, in:

a) Viabilità



| | |
|--------------------------|-----------|
| Totale risorse assegnate | 45 |
| Responsabile Viabilità | Damian F. |

b) Servizi all'utenza



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Totale risorse assegnate | 82 |
| Responsabile Servizi all'Utenza | Fossaluzza A. |

c) Amministrazione esazione

| | |
|--------------------------|----|
| Totale risorse assegnate | 16 |
|--------------------------|----|



| | |
|---|----------|
| Responsabile Amministrazione Esazione | Minto G. |
|---|----------|

2.3.5 AREA TECNICA

Linee di attività

L'Area Tecnica:


- si occupa della manutenzione ordinaria e ciclica della rete autostradale in concessione, delle opere civili, degli impianti e dei sistemi informativi;
- assicura la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Finanziario allegato alla Convenzione con il concedente;
- è responsabile della qualità dei lavori, della tempistica e dei costi di realizzazione;
- definisce le *policy* aziendali per le materia di competenza.



| | |
|---|-------------|
| Totale risorse assegnate | 49 |
| Responsabile Area Tecnica | Fusco S. |
| Responsabile Staff Tecnico-Amministrativo | Fassini PG. |
| Responsabile Staff Sicurezza e Ambiente | Capuzzo F. |


Tale area si articola, a sua volta, in:

a) **Infrastrutture**



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Totale risorse assegnate | 19 |
| Responsabile Infrastrutture | Bartolini E. |

b) Tecnologie



| | |
|---|-----------------------|
| Totale risorse assegnate | 22 |
| Responsabile Tecnologie | Fusco S. (ad interim) |
| Responsabile Impianti Elettrici e di Esazione | Scattolin M. |
| Responsabile Impianti Controllo Traffico | Busatto N. |
| Responsabile Sistemi Informativi | Prevedello P. |

2.3.6 AREA FINANZIARIA

Linee di attività

L'Area finanziaria:


- assicura l'equilibrio della gestione economico, finanziaria e patrimoniale della Società, attraverso la gestione dei processi di contabilità generale e predisposizione del bilancio, di monitoraggio e controllo di gestione, di pianificazione e gestione del credito, di indebitamento e investimento finanziario, nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali vigenti;
- assicura il presidio delle attività relative al *risk management* e dell'acquisizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- definisce le *policy* aziendali per le materie di competenza.



| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Totale risorse assegnate | 24 |
| Responsabile Area Finanziaria | Bordignon G. |
| Responsabile Bond Office e Finanza | Bordignon G. (ad interim) |

Tale area si articola, a sua volta, in:

a) Approvvigionamenti



| | |
|---------------------------------|----------|
| Totale risorse assegnate | 10 |
| Responsabile Approvvigionamenti | Vanin E. |

b) Pianificazione e controllo di gestione



| | |
|---|---------------------------|
| Totale risorse assegnate | 1 |
| Responsabile Pianificazione e controllo di gestione | Bordignon G. (ad interim) |

c) Amministrazione



| | |
|------------------------------|--------------|
| Totale risorse assegnate | 8 |
| Responsabile Amministrazione | Pietrobon L. |

2.4 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

L'Amministratore Delegato della Società, con atto prot. n. 1628 del 29 gennaio 2015, ha nominato il **Dott. Giovanni Bordignon** quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.), con il compito di coordinare l'attività di elaborazione e di attuazione del Piano medesimo.

Alla luce di quanto previsto nel P.N.A. e dalla normativa vigente, in particolare, al R.P.C.T. sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- proporre all'Amministratore Delegato la pianificazione prevista per legge ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i relativi;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti dalla corruzione ed individuare, con la collaborazione dei Direttori, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- verificare l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la sua idoneità;
- proporre modifiche al Piano, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- verificare il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;
- verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
- curare la diffusione dei codici di comportamento all'interno della Società e il monitoraggio della relativa attuazione;
- segnalare al vertice della Società ed alle Funzioni preposte eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- informare la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati che possono costituire un reato;
- presentare comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- riferire all'Amministratore Delegato sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza per le materie concorrenti;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'"accesso civico".

A fronte dei suddetti compiti, potranno configurarsi in capo al R.P.C.T., ove compatibili con la struttura e la natura giuridica della Società, le responsabilità contemplate dal P.N.A. e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti, nell'atto di nomina, l'Amministratore Delegato ha previsto che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza possa avvalersi della collaborazione di tutte le Direzioni aziendali.

2.5 I Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

In ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato 1 al P.N.A. 2013, ed in considerazione della complessità degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, il RPCT di CAV S.p.A. si avvale del supporto e della collaborazione di specifici "*Referenti per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*", nominati dalla Società con determina dell'Amministratore Delegato prot. n. 0014713, del 19 ottobre 2015.

I Referenti sono stati differenziati su due livelli:

- (i) appartengono al primo livello i soggetti che ricoprono ruoli dirigenziali o di *staff* dell'organo amministrativo;
- (ii) fanno parte del secondo livello coloro i quali ricoprono il ruolo di capi servizio / responsabili di struttura.

Si riportano, a seguire, gli attuali Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ciascuno per la rispettiva area di competenza aziendale:

- Referenti della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di I° livello:

- Direttore del Personale: Sig. P. Bragato;
- Direttore Tecnico: Ing. S. Fusco;
- Direttore di Esercizio: Ing. A. Matassi.

- Referenti della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di II° livello:

- Sig.ra G. Andreello (Responsabile Segreteria Generale e Relazioni esterne);
- Ing. E. Bartolini (Responsabile Infrastrutture);
- Ing. N. Busatto (Responsabile Impianti Controllo Traffico);
- Sig. F. Damian (Responsabile Viabilità);
- Sig. P. Fassini (Responsabile Staff Tecnico-Amministrativo);
- Sig. A. Fossaluzza (Responsabile Servizi all'Utenza);
- Dott. G. Minto (Responsabile Amministrazione Esazione);
- Sig.ra V. Ordan (Responsabile Relazioni Sindacali, Affari Generali e Sviluppo Organizzativo);

- Dott. L. Pietrobon (Responsabile Amministrazione);
- Sig. P. Prevedello (Responsabile Sistemi Informativi);
- Ing. M. Scattolin (Responsabile Impianti Elettrici e di Esazione);
- Sig. E. Vanin (Responsabile Approvvigionamenti).

I Referenti di cui sopra, ciascuno per la rispettiva area di competenza, svolgono i seguenti compiti:

- a) fornire tutte le informazioni necessarie al R.P.C.T. ai fini dell'individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione;
- b) supportare il R.P.C.T. in tutte le fasi di “*gestione del rischio*”, ovvero la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e il relativo trattamento;
- c) formulare specifiche proposte volte all'adozione dei rischi e il relativo trattamento;
- d) provvedere al monitoraggio circa il rispetto, da parte di tutti i dipendenti appartenenti all'area di competenza, delle misure di prevenzione dei rischi, ivi compreso l'obbligo di formazione;
- e) relazionare al R.P.C.T., a richiesta, ovvero, con cadenza semestrale, gli esiti del monitoraggio;
- f) segnalare tempestivamente al R.P.C.T. ogni episodio illecito;
- g) assicurare, con riferimento alla propria area di competenza, la raccolta di tutti i dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, sezione «*Società trasparente*»;
- h) garantire tempestività e buon andamento dei flussi informativi;
- i) monitorare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e il costante aggiornamento dei dati pubblicati.

Nell'individuare i Referenti, in osservanza del punto A.2. dell'Allegato 1 al P.N.A., la delibera di nomina dei Referenti prevede, inoltre, che tutti i Dirigenti di CAV S.p.A.:

- a) svolgano attività informativa nei confronti del R.P.C.T., dei referenti e dell'autorità giudiziaria;
- b) partecipino al processo di gestione del rischio;
- c) propongano le misure di prevenzione;
- d) assicurino l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e) adottino le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- f) osservino le misure contenute nel P.T.P.C.

3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI CAV S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 8, DELLA L. 190/2012

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, il P.T.P.C.T. riporta gli obiettivi strategici individuati dall'organo di indirizzo politico della Società in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo.

In esito all'attività di confronto e riflessione condivisa sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenuto conto del livello di implementazione del Sistema di controllo interno della Società, il Consiglio di Amministrazione, ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

A. OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A.1. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

1. Allineamento ed integrazione delle presidi di cui al MOG 231 e misure adottate in attuazione delle normative in materia di prevenzione delle corruzione.

2. Aggiornamento di protocolli e procedure in essere in relazione alle sopravvenienze normative, con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016) e normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento UE n. 2016/679).

A.2. IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI

Implementazione dei controlli interni, attraverso una efficace programmazione di audit mirati, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a rischi corruttivi, e segnatamente: (i) affidamento di lavori, servizi e forniture; (ii) personale; (iii) gestione del patrimonio e utilizzo dei beni aziendali.

A.3. AZIONI DI REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Regolamentazione dei rapporti tra il personale di CAV S.p.A. e la Pubblica Amministrazione.

2. Regolamentazione dell'utilizzo dei beni aziendali.

B. OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA

B.1. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA TRASPARENZA

Organizzazione di incontri con Autorità e Istituzioni pubbliche per rappresentare il livello di implementazione del sito istituzionale di CAV S.p.A., Sezione "Società Trasparente" (Giornate della Trasparenza).

B.2. IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AI FINI DELLA AUTOMATIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Avvio delle attività volte all'individuazione dei meccanismi più efficaci ai fini della informatizzazione e automatizzazione dei processi di alimentazione della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di CAV S.p.A.

B.3. IMPLEMENTAZIONE DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE A VALERE COME "DATI ULTERIORI"

Ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale.

4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il presente Piano, quale parte integrante e sostanziale del MOG 231 adottato da CAV S.p.A., costituisce un documento strategico-programmatico della Società.

Il Piano illustra le strategie e le metodologie che il R.P.C.T. ha elaborato congiuntamente agli altri soggetti relativamente al processo di gestione del rischio nonché le azioni intraprese e/o da intraprendere a garanzia della trasparenza amministrativa.

In merito, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, come sopra richiamate, il Piano - in emenda alla precedente programmazione - è stato articolato in due distinte Sezioni, e segnatamente:

- **SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- **SEZIONE II - TRASPARENZA**

All'interno del presente Piano sono inseriti i contenuti obbligatori previsti dal P.N.A. come indicati dalla Determinazione A.N.AC. 8/15 e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione ed implementazione dei livelli di trasparenza.

In dettaglio, il P.N.A. e relativi aggiornamenti nonché la Determinazione n. 8 del 2015 prevedono, relativamente alle società a controllo pubblico, che i Modelli organizzativi adottati dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, nella prospettiva di un'azione integrata di prevenzione, considerino anche il rischio di fenomeni corruttivi nell'accezione proposta dal P.N.A. e presentino, quindi, il seguente contenuto minimo:

- A) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- B) sistema di controlli;
- C) codice di comportamento;
- D) trasparenza;

- E) inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- F) incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- G) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- H) formazione;
- I) tutela del dipendente che segnala illeciti;
- J) rotazione o misure alternative;
- K) monitoraggio.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce parte integrante del “MOG 231”.

Prima della sua definitiva adozione, il Piano è posto in consultazione sul sito istituzionale della Società, Sezione “Società Trasparente”, al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte di istituzioni, *stakeholders* e cittadini interessati.

Il presente Piano, una volta adottato, è trasmesso ai soci di CAV S.p.A. ed è pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Società Trasparente”.

Di tale pubblicazione è data comunicazione ai dipendenti e ai collaboratori mediante posta elettronica, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d’atto e dell’accettazione dei relativi contenuti.

5. SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1 Destinatari

Il Piano si rivolge a tutti i soggetti (a seguire, anche i «**Destinatari**») come di seguito individuati:

- Consiglio di amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione in CAV S.p.A. o in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con CAV S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con CAV S.p.A. in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);

- coloro i quali operano su mandato o per conto di CAV S.p.A. nell'ambito dei processi sensibili quali ad esempio i consulenti.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto di CAV S.p.A., i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico.

5.2 La metodologia

Ai fini dell'individuazione e analisi dei processi aziendali, il R.P.C.T. di CAV S.p.A. si è avvalso di due strumenti di analisi:

- l'analisi della documentazione;
- le interviste in sede di monitoraggio annuale.

In particolar modo, sono stati analizzati i seguenti documenti:

1. Visura Camerale;
2. Statuto Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A.;
3. Organigramma aziendale;
4. Modello di organizzazione, gestione e controllo (*ex* D.Lgs. 231/01), Parte generale, adottato con delibera del Consiglio d'Amministrazione di CAV S.p.A. del 18 dicembre 2015, e relativi allegati, ovvero:
 - a) Parte Speciale A, «*Reati contro la Pubblica Amministrazione*»;
 - b) Parte Speciale B, «*Reati informatici*»;
 - c) Parte Speciale C, «*Reati ambientali*»;
 - d) Parte Speciale D, «*Reati contro l'Industria e il Commercio*»;
 - e) Parte Speciale E, «*Reati Societari*»;
 - f) Parte Speciale F, «*Reati in tema di saluti e di sicurezza sul lavoro*»;
 - g) Parte Speciale G, «*Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché autoriciclaggio*»;
 - h) Parte Speciale H, «*Reati in materia di Violazione del Diritto d'Autore*»;
 - i) Parte Speciale I, «*Reati di Induzione a Non rendere Dichiarazioni o a rendere Dichiarazioni Mendaci all'Autorità Giudiziaria*»;
 - l) Parte Speciale L, «*Reati di criminalità organizzata*»;
 - m) Codice Etico;
 - n) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
5. Documentazione sulle procedure per il rispetto della normativa sulla *privacy* adottate da CAV S.p.A., e in particolare:

- a) Manuale *privacy* (emesso il 1° ottobre 2014);
 - b) Trattamento dati dei Candidati all'assunzione, Istruzione operativa (emessa il 1° ottobre 2014);
 - c) Trattamento dei dati personali dei Clienti (Amministrativo), Istruzione operativa (emessa il 23 dicembre 2010);
 - d) Trattamento dei dati personali dei Clienti (Esercizio), Istruzione operativa (emessa il 23 dicembre 2010);
 - e) Trattamento dei dati personali dei Fornitori, Istruzione operativa (emessa il 23 dicembre 2010);
 - f) Incaricato del Trattamento di dati personali (Gestione e manutenzione sistemi informatici), Istruzione operativa (emessa il 23 dicembre 2010);
 - g) Incaricato del Trattamento di dati personali, Istruzione operativa (emessa il 1° ottobre 2014);
 - h) Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico aziendale ed in particolare della posta elettronica, *internet* e cellulari, Istruzione operativa (emessa il 23 dicembre 2010);
 - i) Trattamento dati Personale dipendente, Istruzione operativa (emessa il 1° ottobre 2014);
 - j) Responsabile del Trattamento dei dati personali, Istruzione operativa (emessa il 1° ottobre 2014);
 - k) Video sorveglianza (Esazione), Istruzione operativa (emessa il 23 dicembre 2010);
 - l) Video sorveglianza, Istruzione operativa (emessa il 23 dicembre 2010);
6. Documentazione sui processi di CAV S.p.A. per il Sistema di Gestione per la Qualità, e in particolare:
- a) Manuale qualità (emesso il 16 ottobre 2015);
 - b) Approvvigionamenti, Procedura (emessa l'8 gennaio 2015);
 - c) Esecuzione Lavori, Servizi e Forniture, Procedura (emessa l'8 gennaio 2015);
 - d) Gestione Cantieri, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011);
 - e) *Audit interno*, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - f) Controllo Aree di Servizio, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - g) Contabilità analitica, Procedura (emessa il 22 dicembre 2014);
 - h) Risarcimenti Danni a Terzi, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - i) Gestione Azioni correttive e preventive, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - j) Gestione documentazione, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - k) Gestione documenti Sistema di qualità, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011);
 - l) Gestione non conformità, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - m) Gestione progettazione, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - n) Magazzino, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - o) Organismo di Vigilanza Flussi informativi, Procedura (emessa il 26 settembre 2016);
 - p) Recupero danni, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - q) Risorse umane, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - r) Servizio Esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015);
 - s) Servizio Viabilità, Procedura (emessa il 13 settembre 2013);
 - t) Trasporti eccezionali, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011);
 - u) Valutazione Fornitori, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011);

7. Documentazione sui processi di CAV S.p.A. per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, e in particolare:
 - a) Manuale Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (emesso il 10 novembre 2015);
 - b) Gestione dei Dispositivi di Protezione individuale (emesso il 4 settembre 2015);
 - c) Infortuni e Malattie professionali (emesso il 4 settembre 2015);
 - d) D.U.V.R.I. (emesso il 4 settembre 2015);
 - e) Controllo operativo (emesso il 5 febbraio 2016);
 - f) Controllo delle prestazioni di sicurezza e monitoraggi (emesso il 4 settembre 2015);
 - g) Formazione, Informazione e Addestramento (emesso il 4 settembre 2015);
 - h) Gestione delle Attrezzature (emesso il 4 settembre 2015);
 - i) Gestione delle Emergenze (emesso il 4 settembre 2015);
 - j) Luoghi di lavoro (emesso il 4 settembre 2015);
 - k) Gestione Sicurezza cantieri (emesso il 4 settembre 2015);
 - l) Gestione della Sorveglianza Sanitaria (emesso il 4 settembre 2015);
 - m) Gestione delle sostanze/preparati pericolosi (emesso il 4 settembre 2015);
 - n) Valutazione dei rischi (emesso il 4 settembre 2015);
8. *Report* di ANAS S.p.A. prot. n. CDG-0091374-P, del 5 luglio 2013, sul processo di esazione di CAV S.p.A. con specifico riferimento al *sub-* processo di incasso dei pedaggi autostradali;
9. Monitoraggio di ANAS S.p.A. dell'11 luglio 2014 sui *«rapporti intrattenuti da CAV S.p.A. – in particolare dai soggetti apicali – con la pubblica amministrazione»*.
10. Relazione ANAS S.p.A. prot. n. CDG-0154045, del 25 novembre 2014, in ordine al *«monitoraggio 231 sui presidi riguardanti lo svolgimento delle gare aventi ad oggetto appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria»*;
11. Relazione all'Organismo di Vigilanza dell'ottobre 2015 *«in materia ambientale»*;
12. Relazione all'Organismo di Vigilanza del dicembre 2015 sulla *«verifica del processo di predisposizione del bilancio»*;
13. Relazione del dicembre 2015 in ordine alla verifica del processo di predisposizione del bilancio di CAV S.p.A.;
14. Relazione relativa alla verifica della conformità legislativa di tutti i processi effettuati da CAV S.p.A., nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e settembre 2015, impattanti sulle matrici ambientali, con particolare riferimento ai *“reati ambientali”* come previsti dall'art. 25-*undicies* del D.lgs. n. 231/01;
15. Rapporti di rendicontazione in ordine alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, relativamente alle annualità 2015 e 2016 (formazione espletata da soggetti esterni e formazione *in house*).

Insieme all'analisi dei documenti, sono state condotte altresì specifiche interviste con i responsabili delle direzioni aziendali, individuati sulla base dell'organigramma aziendale e dei poteri ad essi attribuiti.

Le interviste sono state condotte allo scopo di.

- ✓ aggiornare i processi aziendali caratterizzanti la Società, anche alla luce di quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n. 12/2015 (*i.e.* autoanalisi organizzativa);
- ✓ identificare i controlli e le procedure aziendali esistenti;
- ✓ validare la mappatura delle aree a rischio e i correlati possibili reati e comportamenti illeciti potenziali;
- ✓ confermare il livello di rischio potenziale e residuo di commissione dei reati di corruzione;
- ✓ procedere all'aggiornamento e alla stesura del presente P.T.P.C.T., a valere per il triennio 2017-2019.


| Data | Area | Servizio | Chief | Responsabile |
|-------------------------------|---------------|--|--------------|---------------------|
| Martedì 22 novembre 2016 | Risorse Umane | | Bragato | |
| | Generale | Servizio Legale e Corporate affairs | | Favaron |
| | Esercizio | | Matassi | |
| | Finanziaria | | Bordignon | |
| | Tecnica | Tecnologie – Sistemi informativi | | Prevedello |
| Mercoledì 23 novembre 2016 | Esercizio | Servizi all'utenza | | Fossaluzza |
| | Generale | Segreteria Generale e Relazioni esterne | | Andreello |
| | Finanziaria | Approvvigionamenti | | Vanin |
| | Finanziaria | Amministrazione | | Pietrobon |
| | Risorse Umane | Relazioni sindacali affari generali e sviluppo organizzativo | | Ordan |
| | Tecnica | Tecnologie – Impianti di controllo | | Busatto |
| | Tecnica | Tecnologie – Impianti Elettrici e di Esazione | | Scattolin |
| Giovedì | Tecnica | | Fusco | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|--|-----------|
| 24 novembre 2016 | Tecnica | Staff tecnico-amministrativo | | Fassini |
| | Tecnica | Infrastrutture | | Bartolini |
| | Esercizio | Amministrazione Esazione | | Minto |
| Venerdì 16 dicembre 2016 | Esercizio | Viabilità | | Damian |

5.3 Il processo di gestione del rischio corruttivo

Il presente P.T.P.C.T. è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Il processo di gestione del rischio del P.P.C. della Società è stato implementato mediante le seguenti fasi di sviluppo:



Nella prima fase “**Analisi del contesto**”, oltre allo studio delle variabili sociologiche, economiche e criminologiche relative al territorio in cui opera la società (*i.e.* contesto esterno), sono state individuate le “aree di rischio”, ossia quei procedimenti/processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati di cui alla L. n. 190/2012.

Per ciascuna delle suddette aree si è quindi provveduto ad individuare quelle che in astratto possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati in questione. Nel fare ciò si è tenuto conto delle tipologie di reato e delle modalità di commissione di tali reati posti in essere anche alla luce dei rischi esemplificativi previsti dall’Allegato 3 del P.N.A, e successivi aggiornamenti (in particolare, Determinazione A.N.AC. n. 12/2015).

Contestualmente all’esecuzione di tale lavoro, si è richiesto formalmente ai Referenti aziendali di contribuire al percorso di autoanalisi organizzativa e all’individuazione delle possibili aree a rischio nell’ambito delle attività svolte da ciascuna di esse e di ricognire, con il supporto della struttura Legale e *Corporate Affairs*, le procedure interne esistenti nelle aree individuate.

La definitiva individuazione delle aree potenzialmente a rischio è stata quindi effettuata sulla base dell'esame congiunto e incrociato delle risultanze dell'autoanalisi svolta dalle strutture aziendali e dell'analisi della struttura organizzativa

A seguito dell'individuazione dei processi comuni ed obbligatori, si è proceduto, quindi alla seconda fase di sviluppo del *risk assesment*, la cd. “**Valutazione del rischio**”.

Tale fase ha permesso di:

- a) **identificare i rischi** per ciascun processo individuato;
- b) **analizzare i rischi**: valutare sulla base degli indicatori di **probabilità** e **impatto** previsti dall'Allegato 5 del P.N.A. (con i dovuti correttivi previsti di seguito) il cd. **livello di rischio complessivo**, tenendo conto a tal fine di:
 - il **rischio inerente (R.I.)**, ovvero il livello di rischio associato a ciascun processo mappato a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posta in essere;
 - l'adeguatezza del **sistema di controllo interno (S.C.I.)** in essere per ciascun processo considerato, che costituisce uno degli indicatori di probabilità del rischio;
 - il **rischio residuo (R.R.)**, ottenuto effettuando una moltiplicazione tra la media degli indicatori di probabilità, includendo il S.C.I. e la media degli indicatori di impatto (**V.I.**).

Ai fini esplicativi la metodologia che ha portato ai risultati esposti nel presente Piano

R.I. = (media degli indicatori di probabilità escludendo il sistema di controllo interno)*(media degli indicatori di impatto)

R.R. = (media degli indicatori di probabilità includendo sistema di controllo interno)*(media degli indicatori di impatto)

- c) **ponderare i rischi**: considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Si precisa che per valutare il Sistema di Controllo Interno (**SCI**) le verifiche svolte hanno riguardato le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- ✓ **La legge**: la verifica dell'adeguatezza del controllo in primo luogo si basa sul rispetto delle normative generali e specifiche che regolamentano la struttura societaria e l'attività costituente l'oggetto sociale della stessa;
- ✓ **Sistema organizzativo**: la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base della formalizzazione del sistema, della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica, dell'esistenza della contrapposizione di funzioni, della corrispondenza tra le

attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nell'organigramma della Società;

- ✓ **Protocolli di controllo:** l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate (anche ai sensi del **MOG 231**) per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non solo delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. Si è tenuto altresì conto della ricostruzione della prassi operativa al fine di individuare le fasi procedurali e i punti di controllo da inserire e/o migliorare;
- ✓ **Sistema autorizzativo:** l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale;
- ✓ **Principi etici formalizzati:** in tale ambito si è provveduto alla verifica del Codice Etico e della Carta dei Servizi di CAV S.p.A.;
- ✓ **Sistema disciplinare:** le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del Sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – Dirigenti e non –, sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- ✓ **Comunicazione al personale e sua formazione:** le verifiche sul corretto dispiego delle forme di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per il personale.

Sulla base di tali criteri, tanto con riferimento al sistema di controllo preventivo, quanto con riferimento agli altri elementi del sistema di controllo (procedure e protocolli, principi etici, formazione del personale, sistema disciplinare), sono state verificate le misure già in essere e avviate le occorrenti riflessioni su azioni migliorative ritenute necessarie.

I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "*Risk Management*". Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione della Società;
- la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;

- la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;
- la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;
- la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;
- la gestione del rischio è dinamica;
- la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Con la Determinazione n. 12/2015 l'A.N.AC. ha altresì precisato che la gestione del rischio:

- va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- è parte integrante del processo decisionale;
- è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione;
- è un processo di miglioramento continuo e graduale;
- implica l'assunzione di responsabilità;
- è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato;
- è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive ma implica valutazioni sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

Nei paragrafi che seguono si elenca nel dettaglio quanto è stato oggetto di analisi

5.3.1 Analisi del contesto

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso cui è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società.

In particolare, la Determinazione A.N.AC. n. 12/2015 richiede di analizzare:

- il **contesto esterno**, relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio. In merito vanno considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni, al fine di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, per poter indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.
- il **contesto interno**, relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare tale analisi è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.

a) **Analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno è una fase finalizzata a fornire una visione integrata della realtà di riferimento in cui la Società opera.

In particolare, l'Aggiornamento 2015 al PNA prevede ai fini dell'analisi di contesto la possibilità di avvalersi delle relazioni sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

A tal riguardo, e relativamente alla Regione Veneto, la «*Relazione sull'attività delle forze di polizia sullo Stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*»¹⁹, presentata dal Ministro dell'Interno e trasmessa alla Presidenza il 14 gennaio 2016, riporta quanto segue:

- «[...] Il Veneto, geograficamente collocato in una posizione di confine e dotato di importanti vie di comunicazione (autostrade, porti, aeroporti), ha un tessuto economico ed imprenditoriale caratterizzato da un'**alta presenza di piccole e medie imprese**, distribuite su tutto il territorio regionale.
- *Questo contesto ha prodotto, nel tempo, una ricchezza diffusa, divenendo, tuttavia, un polo di attrazione sia per la criminalità proveniente dalle regioni ad alta incidenza mafiosa, sia per i vari gruppi criminali di origine straniera*²⁰».
- «La Regione è interessata dalla presenza di soggetti, collegati, in alcuni casi, alle **consorterie mafiose operanti nel territorio**, responsabili di delitti economico-finanziari. A loro sono riconducibili una serie di gravi reati quali turbativa d'asta, truffa aggravata nei confronti dello stato, riciclaggio, usura, corruzione e reati di natura fallimentare, societaria e tributati. [...].
- *Le attività investigative hanno portato al sequestro di numerose società finanziarie e ingenti capitali per svariati milioni di euro ed alla confisca di numerosi beni mobili ed immobili. Al riguardo, si evidenzia, tra le altre, l'operazione della Guardia di Finanza del 17 settembre 2014 che, nell'ambito delle attività di affidamento e gestione di **appalti pubblici connessi ai c.d. "Grandi Eventi"** (Mondiali di Nuoto 2009,*

¹⁹ <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

²⁰ Cfr. pag. 625.

Vertice G8 all'Isola de La Maddalena, Celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia), ha sottoposto a confisca beni per un valore 13.000.000 di euro, risultati essere il provento di plurime condotte corruttive poste in essere nell'ambito delle attività di affidamento e gestione dei criteri appalti pubblici²¹».

- *«Inoltre vi sono stati tentativi di infiltrazione nei settori della Pubblica Amministrazione documentati dalle operazioni condotte dalla Guardia di Finanza (“Chalet”, conclusa nel 2013 e “Antenora” del 2014), che hanno consentito di documentare l'esistenza di una lobby affaristica che, attraverso un vasto giro di tangenti e la realizzazione di illeciti di natura tributaria, aveva monopolizzato il sistema degli appalti pubblici in Veneto ed in particolare quelli connessi alla costruzione dell'opera M.O.S.E. di Venezia²²».*

In relazione a quanto sopra esposto, la Società è dunque potenzialmente soggetta a molteplici *rischi esterni*, sottoforma di pressioni di diversa natura, e provenienti sia dalla criminalità organizzata che dai portatori di interesse (*i.e. lobbies*).

Si riporta a seguire una rappresentazione di sintesi dei principali rischi esterni evidenziati e delle azioni di contrasto che la Società intende attuare a garanzia del corretto svolgimento dei processi interni *core* e strumentali.

| Rischi esterni | Aree di CAV S.p.A. potenzialmente sottoposte ai rischi esterni | Misure di contrasto |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infiltrazioni mafiose nelle procedure di affidamento ed esecuzione di Appalti pubblici ▪ Pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti appartenenti alle cosche mafiose ovvero da soggetti appartenenti a <i>lobbies</i> (operatori economici fortemente radicate nel territorio veneto) ▪ Possibili condotte agevolative poste in essere in favore di autori di condotte aventi rilevanza penale | <p>Tecnica</p> <p>Finanziaria</p> <p>Esercizio</p> <p>Esazione</p> <p>Generale</p> | <p>Giornate della Trasparenza in collaborazione con Autorità e Istituzioni</p> <hr/> <p>Stesura e adozione di uno specifico Patto di Legalità</p> |

b) Contesto interno

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi (c.d. “**mappatura dei processi**”).

²¹ Cfr. pag. 626.

²² *Id.*

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi e ha carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, ma i due non sono inconciliabili, in quanto **la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi.**

La mappatura dei processi, in particolare, deve condurre all’identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

A tal fine, la legge anticorruzione e il P.N.A. hanno individuato **quattro aree di rischio c.d. “obbligatorie”**, quali:

- a) reclutamento e progressione del personale;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici;
- c) adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Con l’aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. 12/15, sono state indicate ulteriori aree a rischio di fenomeni corruttivi, quali:

- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

L’A.N.AC. ha poi precisato che **tali aree, insieme a quelle c.d. “obbligatorie”, costituiscono le c.d. “aree generali”**, alle quali possono essere aggiunte ulteriori “aree specifiche”, relative a eventuali caratteristiche tipologiche peculiari degli Enti.

Nell’ambito di tale mappatura, in particolare sono stati individuati i procedimenti svolti dalla Società e, per ciascun procedimento, i macro processi e i singoli processi, dei quali è stata fornita un’analitica descrizione.

Ciò premesso, si riportano a seguire le **Aree di rischio** (“generalì”²³ e “specifiche”) e i relativi processi sensibili individuati nell’ambito della Società.

| Aree di rischio generali | | | |
|---|--|---|---|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | |
| A | CONTRATTI PUBBLICI | A.1 Programmazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi e definizione dei fabbisogni |
| | | A.2 Progettazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione della strategia di gara ▪ Predisposizione della documentazione di gara ▪ Requisiti di qualificazione ▪ Criteri di aggiudicazione ▪ Indizione della procedura e nomina del RUP |
| | | A.3 Selezione del contraente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risposte alle richieste di chiarimenti ▪ Nomina della commissione aggiudicatrice ▪ Lavori della commissione giudicatrice ▪ Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva ▪ Pubblicazione degli esiti di gara |
| | | A.4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ▪ Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa ▪ Stipulazione del contratto |
| | | A.5 Esecuzione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Subappalto ▪ Varianti ▪ Proroghe e rinnovi ▪ Penali ▪ Risoluzione in danno |
| | | A.6 Rendicontazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica delle prestazioni ▪ Pagamento delle prestazioni |
| B | PERSONALE | B.1 Assunzioni del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi del fabbisogno |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione dei candidati |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrattualizzazione del rapporto |
| | | B.2 Sistema premiante e incentivi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Progettazione del sistema premiante (criteri) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati ▪ Erogazione dei premi e incentivi |
| B.3 Valutazione del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale ▪ Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi | | |
| B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase decisoria ▪ Monitoraggio sull’esecuzione dell’incarico extraistituzionale | | |
| B.5 Gestione del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del trattamento economico e giuridico del personale | | |
| C | C.1 Autorizzazioni manovra stradale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione delle richieste di autorizzazione | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase istruttoria | |

²³ Nella realtà della Società non sono rinvenibili processi afferenti all’Area di rischio “*Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*” in quanto non esistenti. La Società, infatti, non pone in essere alcuna attività di controllo, verifica, ispezione né ha il potere di erogare sanzioni, al netto delle attività che riguardano il quadro dell’esecuzione nell’ambito dei contratti pubblici.

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase decisoria |
| | | C.2 Autorizzazioni ai transiti eccezionali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione delle richieste di autorizzazione ▪ Fase istruttoria ▪ Fase decisoria |
| | | C.3 Autorizzazioni alla attività pubblicitaria | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione delle richieste di autorizzazione ▪ Fase istruttoria ▪ Fase decisoria |
| | | | |
| D | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | D.1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenuta della contabilità ▪ Redazione del bilancio di esercizio ▪ Relazioni e comunicazioni sociali in genere ▪ Oneri informativi obbligatori ex lege |
| | | D.2. Gestione dei flussi finanziari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa |
| | | D.3. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumenti e riduzioni di capitale ▪ Operazioni su partecipazioni ▪ Acconti su dividendi ▪ Conferimenti, fusioni e scissioni ▪ Distribuzione utili e riserve |
| | | D.4. Gestione di beni immobili e mobili | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione di immobili ▪ Gestione dei beni mobili |
| E | INCARICHI E NOMINE | E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi dei fabbisogni ▪ Selezione del professionista ▪ Esecuzione del contratto ▪ Pagamento delle prestazioni |
| F | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del precontenzioso / stragiudiziale ▪ Gestione dei rapporti con i legali esterni |
| Aree di rischio specifiche | | | |
| G | ESAZIONE | G.1 Riscossione pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riscossione manuale e automatica ▪ Compilazione documentazione ▪ Versamento del denaro ▪ Controllo di conformità ▪ Analisi dei transiti autostradali |
| | | G.2 Pratiche recupero pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase istruttoria ▪ Sollecito all'utenza ▪ Recupero del credito |
| | | G.3 Rimborso pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccolta delle richieste dell'utenza ▪ Esame della richiesta ▪ Rimborso della somma/rigetto della richiesta |
| | | G.4 Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase istruttoria ▪ Smistamento/archiviazione delle buste di esazione ▪ Registrazione dei dati contabili/report statistici sulle anomalie |
| H | VIABILITA' | H.1 Prima assistenza in caso di incidente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase istruttoria ▪ Attività di presegnalazione code |

| | | | |
|----------|--|---|---|
| | | H.2 Sorveglianza del patrimonio stradale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primo intervento mediante mezzi adibiti al soccorso meccanico ▪ Monitoraggio delle attività di sorveglianza ▪ Segnalazione di anomalie |
| | | H.3 Informazione all'utenza | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccolta delle segnalazioni ▪ Esame delle segnalazioni ▪ Pubblicazione delle condizioni di viabilità attraverso il sito internet, televideo RAI 3, notiziari radiofonici o mediante l'intermediazione di altri Enti (Polizia Stradale, Centro Nazionale Viabilità, ANAS etc.) |
| I | LIQUIDAZIONE SINISTRI | I.1 Analisi dei sinistri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione del modulo "denuncia sinistro – richiesta di risarcimento del danno" ▪ Fase Istruttoria |
| | | I.2 Gestione del rapporto con la compagnia assicurativa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa ▪ Esame delle motivazioni del diniego o della parziale accettazione della richiesta di risarcimento del danno |
| | | I.3 Monitoraggio della pratica dei sinistri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica dell'attività della compagnia assicurativa |
| L | CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI | L.1 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzo delle risorse ▪ Verifica dei risultati ottenuti |
| M | PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITA' | M.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fase istruttoria |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito <i>internet</i>, radio etc.) ▪ Report statistico sui risultati ottenuti |

Di seguito vengono riportati, per ciascun processo, i presidi esistenti e le relative figure deputate al governo dei processi.

A. AREA Contratti pubblici

| Processo sensibile | Presidi esistenti | Figure di riferimento |
|---------------------------|--|---|
| A.1 Programmazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Codifica di procedure operative: approvvigionamenti (PR.APP.000), contabilità analitica (PR.CON.ANA), valutazione fornitori (PR.VAL.FOR) ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di abusare della propria qualità o potere ▪ Resoconto schematico delle Determine assunte. ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti ▪ Servizio Legale e corporate affairs |

| | | |
|--|---|---|
| A.2 Progettazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Deleghe di spesa e regolamento ▪ Codifica delle procedure operative ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione n. A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Codifica di procedure operative: approvvigionamenti (PR.APP.000) ▪ Gestione progettazione, Procedura | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| A.3 Selezione del contraente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Deleghe di spesa e regolamento ▪ Codifica delle procedure operative ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione n. A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Albo fornitori ▪ Codifica di procedure operative: approvvigionamenti (PR.APP.000) ▪ Pubblicazione dati relativi affidamenti, lavori, servizi e forniture ▪ Flusso informativo verso OdV e R.P.CT. relativo al processo di acquisto di beni e servizi ▪ Flusso informativo verso il CdA relativo al processo di acquisto di beni e servizi ▪ Commissione giudicatrice esterna relativamente agli affidamenti sopra soglia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore delegato ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| A.4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Deleghe di spesa e regolamento ▪ Codifica delle procedure operative ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione n. A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Albo fornitori ▪ Codifica di procedure operative: approvvigionamenti (PR.APP.000) ▪ Pubblicazione dati relativi affidamenti, lavori, servizi e forniture ▪ Flusso informativo verso OdV e R.P.CT. relativo al processo di acquisto di beni e servizi ▪ Flusso informativo verso il CdA relativo al processo di acquisto di beni e servizi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |

| | | |
|--|--|--|
| A.5 Esecuzione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Deleghe di spesa e regolamento ▪ Codifica delle procedure operative ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione n. A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Albo fornitori ▪ Codifica di procedure operative: approvvigionamenti (PR.APP.000) ▪ Pubblicazione dati relativi affidamenti, lavori, servizi e forniture ▪ Flusso informativo verso OdV e R.P.CT. relativo al processo di acquisto di beni e servizi ▪ Flusso informativo verso il CdA relativo al processo di acquisto di beni e servizi ▪ Esecuzione Lavori, Servizi e Forniture, Procedura (emessa l'8 gennaio 2015) ▪ Contabilità analitica, Procedura (emessa il 22 dicembre 2014) ▪ Gestione Cantieri, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| A.6 Rendicontazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Deleghe di spesa e regolamento ▪ Codifica delle procedure operative ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione n. A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Albo fornitori ▪ Codifica di procedure operative: approvvigionamenti (PR.APP.000) ▪ Pubblicazione dati relativi affidamenti, lavori, servizi e forniture ▪ Flusso informativo verso OdV e R.P.CT. relativo al processo di acquisto di beni e servizi ▪ Flusso informativo verso il CdA relativo al processo di acquisto di beni e servizi ▪ Esecuzione Lavori, Servizi e Forniture, Procedura (emessa l'8 gennaio 2015) ▪ Contabilità analitica, Procedura (emessa il 22 dicembre 2014) ▪ Gestione Cantieri, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |

B. AREA Personale

| Processo | Presidi esistenti | Figure di riferimento |
|--|---|---|
| B.1 Assunzioni del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Deleghe di spesa e regolamento ▪ Codifica delle procedure operative ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Risorse umane, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) ▪ “Criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi – linee guida”. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief HR ▪ Responsabili di struttura competenti |
| B.2 Sistema premiante e incentivi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codifica di procedure relative alla selezione del personale ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Controllo dei flussi finanziari ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief HR ▪ Responsabili di struttura competenti |

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Risorse umane, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) | |
| B.3 Valutazione del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codifica di procedure relative alla selezione del personale ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Controllo dei flussi finanziari ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Risorse umane, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief HR ▪ Responsabili di struttura competenti |
| B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice Etico ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti |
| B.5 Gestione del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Codice Etico ▪ Risorse umane, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief HR ▪ Direzioni |

C. AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|---|--|--|
| C.1 Autorizzazioni manovra stradale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlli delle Autorità ▪ Codice Etico ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Servizio Viabilità, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief operating officer ▪ Chief technical officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| C.2 Autorizzazioni ai transiti eccezionali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlli delle Autorità ▪ Codice Etico ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Trasporti eccezionali, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief operating officer ▪ Chief technical officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| C.3 Autorizzazioni alla attività pubblicitaria | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |

D. AREA Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|----------|-------------------|------------------------|
|----------|-------------------|------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| D.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali; ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di abusare della propria qualità o potere; ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Contabilità analitica, Procedura (emessa il 22 dicembre 2014) ▪ Informatizzazione dei processi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Financial officer |
| D.2 Gestione dei flussi finanziari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di abusare della propria qualità o potere ▪ Resoconto schematico delle determinate assunte. Evidenziazione di determinate per: consulenze, erogazioni liberali, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza (PR.ODV.INF) ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Contabilità analitica, Procedura (emessa il 22 dicembre 2014) ▪ Informatizzazione dei processi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti |
| D.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali; ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di abusare della propria qualità o potere. ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Gestione documenti Sistema di qualità, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief Financial officer |
| D.4. Gestione di beni immobili e mobili | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali; ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di abusare della propria qualità o potere. ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Gestione documenti Sistema di qualità, Procedura (emessa il 22 dicembre 2011) ▪ Magazzino, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief |

E. AREA Incarichi e nomine

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|--|---|---|
| E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codifica di procedure operative: approvvigionamenti (PR.APP.000), contabilità analitica (PR.CON.ANA), valutazione fornitori (PR.VAL.FOR) ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di abusare della propria qualità o potere ▪ Flusso informativo verso l'OdV e R.P.C.T. relativo al processo di acquisto di beni e servizi (PR.ODV.INF) ▪ Flusso informativo verso il CDA relativo al processo di acquisto di beni e servizi (vedi procure) ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Albo fornitori ▪ Pubblicazione automatizzata dati relativi affidamenti, lavori, servizi e forniture | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief |

F. AREA Affari legali e contenzioso

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|---|---|--|
| F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di abusare della propria qualità o potere ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti |

G. Area Esazione

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e Responsabilità |
|---------------------------------------|---|---|
| G.1 Riscossione pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Servizio esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Servizio Esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Audit periodici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| G.2 Pratiche recupero pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Servizio esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Servizio Esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Audit periodici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| G.3 Rimborso pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Servizio esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Servizio Esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Audit periodici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |

| | | |
|--|---|---|
| G.4 Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Servizio esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Servizio Esazione, Procedura (emessa il 13 aprile 2015) ▪ Audit periodici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
|--|---|---|

H. AREA Viabilità

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|--|---|---|
| H.1 Prima assistenza in caso di incidente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio Viabilità, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| H.2 Sorveglianza del patrimonio stradale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio Viabilità, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| H.3 Informazione all'utenza | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio Viabilità, Procedura (emessa il 13 settembre 2013) ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |

I. AREA Liquidazione sinistri

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|--|---|---|
| I.1 Analisi dei sinistri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Risarcimento danni a terzi, procedura (emessa il 13 settembre 2013) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Financial officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| I.2 Gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Risarcimento danni a terzi, procedura (emessa il 13 settembre 2013) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Financial officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| I.3 Monitoraggio della pratica dei sinistri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del P.N.A., di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Risarcimento danni a terzi, procedura (emessa il 13 settembre 2013) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Financial officer ▪ Responsabili di struttura competenti |

L. AREA Contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|--|--|---|
| L.1 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlli dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del PNA, di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) ▪ Contabilità analitica, Procedura (emessa il 22 dicembre 2014) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Technical officer ▪ Responsabili di struttura competenti |

M. AREA: Promozione dell'immagine e pubblicità

| Processo | Presidi esistenti | Ruoli e responsabilità |
|---|---|---|
| M.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlli dei flussi finanziari aziendali ▪ Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive ▪ Formazione specifica ai fini della prevenzione della corruzione (L. 190/2012, P.N.A., Aggiornamento 2015 del PNA, di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente ▪ Amministratore Delegato ▪ Responsabili di struttura competenti |

5.3.2 Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi in relazione a ciascuno dei processi sopra indicati è stata articolata nelle seguenti fasi:

- a) Identificazione dei rischi;
- b) Analisi dei rischi;
- c) Ponderazione dei rischi.

a) Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza della Società.

Tale identificazione si sostanzia nell'**indicazione degli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo** e avere conseguenze sull'Ente considerato.

Si riporta, a seguire, l'identificazione dei rischi svolta sulla base della mappatura dei processi della Società:

| Processi sensibili | Rischi specifici | Reati potenziali ²⁴ | Soggetti attivi dei reati potenziali ²⁵ |
|---|---|--|---|
| A.1 Programmazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ▪ Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive ▪ Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculato (art. 314) ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti ▪ Servizio Legale e corporate affairs |
| A.2 Progettazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indagine di mercato omessa o lacunosa ▪ Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara ▪ Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) ▪ Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323) ▪ Concussione (art. 317 c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| A.3 Selezione del contraente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) ▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo ▪ Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) ▪ Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325, c.p.) ▪ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326, c.p.) ▪ Subappalto privo di autorizzazione (Art. 21, L. 646/1982) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore delegato ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| A. 4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore ▪ Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| A.5 Esecuzione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari ▪ Varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti |

²⁴ I reati indicate possono prospettarsi nei limiti in cui i soggetti operanti all'interno della Società possano assumere la qualifica soggettiva di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio".

²⁵ Resta ferma la possibilità che concorrano nella commissione del reato ulteriori soggetti appartenenti alla Società ovvero estranei alla stessa.

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici ▪ Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio ▪ Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi ▪ Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore ▪ Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| A.6 Rendicontazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari ▪ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ▪ Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto ▪ Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici ▪ Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti ▪ Servizio Approvvigionamenti |
| B.1 Assunzioni del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. ▪ Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati ▪ Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati ▪ Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323) ▪ Concussione (art. 317 c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief HR ▪ Responsabili di struttura competenti |
| B.2 Sistema premiante e incentivi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi ▪ Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief HR ▪ Responsabili di struttura competenti |
| B.3 Valutazione del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief HR ▪ Responsabili di struttura competenti |

| | | | |
|--|---|---|--|
| B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali | <ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata | | <ul style="list-style-type: none"> Amministratore Delegato Chief Responsabili di struttura competenti |
| B.5 Gestione del personale | <ul style="list-style-type: none"> Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti | | <ul style="list-style-type: none"> Chief HR Direzioni |
| C.1 Autorizzazioni manovra stradale | <ul style="list-style-type: none"> Rilascio di autorizzazioni illegittime al fine di favorire determinati soggetti Favoritismi nella gestione delle pratiche di autorizzazione, anche alterando l'ordine di gestione delle richieste | <ul style="list-style-type: none"> Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323) Concussione (art. 317 c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> Chief operating officer Chief technical officer Responsabili di struttura competenti |
| C.2 Autorizzazioni ai transiti eccezionali | | | <ul style="list-style-type: none"> Chief operating officer Chief technical officer Responsabili di struttura competenti |
| C.3 Autorizzazioni alla attività pubblicitaria | | | <ul style="list-style-type: none"> Chief operating officer Responsabili di struttura competenti |
| D.1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente | <ul style="list-style-type: none"> Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari. | <ul style="list-style-type: none"> Peculato (art. 314) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323). Concussione (art. 317 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> Chief Financial officer |
| D.2 Gestione dei flussi finanziari | | | <ul style="list-style-type: none"> Amministratore Delegato Chief Responsabili di struttura competenti |
| D.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni | | | <ul style="list-style-type: none"> Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro |

| | | | |
|--|---|--|--|
| D.4. Gestione di beni immobili e mobili | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impossessamento arbitrario di beni ▪ Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici ▪ Utilizzo di beni per fini privati | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) ▪ Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325, c.p.) ▪ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326, c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief |
| E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi. ▪ Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari ▪ Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief |
| F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare debitamente l'eventuale presenza di competenze idonee nell'ambito del personale della Società ▪ Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese ▪ Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare il ricorrente e/o ledere gli aventi diritto ▪ Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte ▪ Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323). ▪ Concussione (art. 317 c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratore Delegato ▪ Chief ▪ Responsabili di struttura competenti |
| G.1 Riscossione pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebito incameramento di somme dell'utenza ▪ Agevolazioni illegittime al fine di favorire determinati utenti ▪ Mancata dichiarazione di quanto riscosso in eccedenza ▪ Commercializzazione e/o utilizzo arbitrario di biglietti di pedaggio ▪ Utilizzo arbitrario della tessera aziendale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculato (art. 314); ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| G.2 Pratiche recupero pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata riscossione / contestazione del pedaggio non pagato al fine di favorire l'utenza inadempiente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| G.3 Rimborso pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione delle risultanze del processo di rimborso pedaggio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323) ▪ Concussione (art. 317 c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| G.4 Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione delle risultanze della verifica espletata a vantaggio o in danno dei lavoratori e/o dell'utenza | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). | |
| H.1 Prima assistenza in caso di incidente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Favoritismi illegittimi verso gli operatori del soccorso stradale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323). ▪ Concussione (art. 317 c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| H.2 Sorveglianza del patrimonio stradale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa sorveglianza del patrimonio stradale ▪ Alterazione delle risultanze delle verifiche espletate | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| H.3 Informazione all'utenza | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gravi inadempienza informative verso l'utenza ▪ Rilascio di informazione false o riservate ▪ Utilizzo delle informazioni rese dall'utenza per finalità personali | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Operating officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| I.1 Analisi dei sinistri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Simulazione di sinistri inesistenti ▪ Alterazioni delle rilevazioni e/o delle circostanze del sinistro per finalità illecita ▪ Mancata contestazione di gravi irregolarità rilevate nella gestione della pratica | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculato (art. 314); ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323). ▪ Concussione (art. 317 c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Financial officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| I.2 Gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordi collusivi con la compagnia assicurativa e/o con l'utenza | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Financial officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| I.3 Monitoraggio della pratica dei sinistri | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Financial officer ▪ Responsabili di struttura competenti |
| L.1 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti ▪ Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chief Technical officer ▪ Responsabili di struttura competenti |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) ▪ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis) | |
| <p>M.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculato (art. 314); ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter) ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Abuso di ufficio (art. 323) ▪ Concussione (art. 317 c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Ricettazione (art. 648, c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente ▪ Amministratore Delegato ▪ Responsabili di struttura competenti |

b) Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi (probabilità) e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischi, rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della **probabilità** e il valore dell'**impatto**.

L'analisi in questione ha dunque quale primario obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.: «*La valutazione del livello di rischio*».

Successivamente all'approvazione del P.N.A., la Funzione Pubblica ha pubblicato ulteriori chiarimenti in merito all'allegato 5 del P.N.A. affermando che: «*Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:*

- *il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";*

- *il valore dell'Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".*

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25».

Tale impostazione presenta tuttavia alcune criticità:

- a. in primo luogo, occorre precisare che, in termini metodologici, né l'attribuzione di un valore numerico, né la procedura di aggregazione dei dati prevista dall'allegato 5 del P.N.A. (moltiplicazione dei valori medi dei punteggi di probabilità e impatto) sono contemplati espressamente dalla norma ISO 31000, né dalla normativa tecnica a essa collegata (ISO IEC 31010:2009). Al contrario, in queste normative internazionali, la metodologia basata sulla combinazione di probabilità e impatto (*consequence-probability matrix*) è indicata chiaramente come metodologia di tipo qualitativo o semi-qualitativo. Tale precisazione è importante perché tali norme sono quelle richiamate espressamente dal P.N.A. tra le più efficaci per la strutturazione della metodologia di analisi e valutazione del rischio. Nonostante questo, l'Allegato 5 del P.N.A. si muove nella direzione opposta di suggerire l'applicazione operatori (medie, moltiplicazioni, ecc.) che non sarebbero ammessi per le variabili considerate.
- b. Una seconda questione attiene, inoltre al fatto che per alcuni indicatori, quali la «*Complessità del processo*» e l'«*Impatto organizzativo*», l'Allegato 5 al P.N.A. prevede l'attribuzione di un maggior punteggio in corrispondenza del maggior numero di soggetti coinvolti, quando invece, l'intervento di più centri di potere dovrebbe costituire una maggior tutela rispetto al verificarsi di fenomeni corruttivi.
- c. Quanto all'«*Impatto reputazionale*», inoltre, l'Allegato 5 al P.N.A. prevede l'attribuzione di un maggior valore in presenza di maggiori riscontri di eventi corruttivi nel corso degli ultimi 5 anni sulla stampa, dando un grado di rilevanza crescente (in termini di punteggio), in base alla stampa che ha riportato la notizia se di carattere locale, nazionale o internazionale. Anche in questo caso è evidente che, sebbene sia logico dare più enfasi a notizie nazionali piuttosto che locali per giudicare la portata di un evento corruttivo, il rischio di sottostimare la variabile impatto si acuisce per gli enti locali e diviene ancor maggiore passando da enti locali di grandi dimensioni a quelli di medie o piccole dimensioni episodi corruttivi e numero di amministrazioni coinvolte nel processo. Nel caso di un ente locale, inoltre, molti processi vengono svolti

senza il coinvolgimento di altre amministrazioni e questo induce una sottostima sistematica della dimensione probabilistica legata al verificarsi di eventi rischiosi.

- d. L'Allegato 5 al P.N.A. prevede inoltre un indicatore denominato «*Impatto organizzativo, economico e sull'immagine*», che sembra ridondante rispetto alla previsione di specifici indicatori relativi, rispettivamente, all'impatto organizzativo, economico e reputazionale.
- e. La criticità più importante evidenziata attiene, infine, alla procedura di aggregazione degli indicatori di probabilità e impatto. L'operatore di aggregazione proposto è costituito dalla media aritmetica. Tuttavia, così procedendo si ha la possibilità per cui un basso valore ottenuto per un indicatore possa essere compensato, ossia bilanciato, da un valore elevato ottenuto per un altro indicatore, tra quelli che si intende aggregare.

Nell'ambito dell'aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. 12/15, tenuto conto anche dell'esperienza pregressa e delle criticità incontrate, è stato peraltro ribadito che «*le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine*». Tanto è stato confermato anche con Delibera A.N.AC. n. 831/2016.

Stante l'esistenza delle suddette criticità, nella valutazione dei rischi di CAV S.p.A. si è proceduto ad applicare alcuni correttivi agli indicatori di calcolo previsti all'Allegato 5 del P.N.A. al fine di rendere il calcolo più aderente a quelli che sono gli effettivi valori e variabili da considerare nel caso di specie.

L'analisi dei rischi di corruzione di CAV S.p.A. è stata, quindi, condotta traendo spunto da quanto indicato dal P.N.A., mediante la valutazione della probabilità e dell'impatto dei rischi relativi a ciascun processo attraverso l'attribuzione di valori numerici da 1 a 5²⁶, attribuendo tuttavia tali valori numerici ai seguenti indici:

Probabilità:

- **Discrezionalità:** rappresenta il livello di vincolo di ciascun processo mappato a leggi o ad atti amministrativi (punteggio maggiore tanto più il processo è discrezionale);
- **Rilevanza esterna:** prende in esame la produzione o meno di effetti diretti del processo su altre amministrazioni o sugli utenti esterni alla p.a. di riferimento (punteggio maggiore tanto più il processo è rilevante all'esterno);
- **Complessità del processo:** rappresenta l'insieme delle amministrazioni potenzialmente coinvolte, escludendo i controlli (punteggio maggiore tante meno amministrazioni sono coinvolte);
- **Valore economico:** rappresenta l'impatto economico del processo (punteggio maggiore tanto più elevato è l'importo);

²⁶ Si precisa che nell'Allegato 5 del P.N.A. l'unico indice che riporta un valore pari allo 0 (zero) riguarda la «*Valutazione dell'impatto reputazionale*».

- **Frazionabilità del processo:** se il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (punteggio maggiore tanto più il processo è frazionabile);
- **Controllo:** rappresenta qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia utile per ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Impatto:

- **Impatto organizzativo:** rappresenta la percentuale di personale impiegata nel processo (punteggio tanto maggiore quanto meno è il personale coinvolto);
- **Impatto economico:** rappresenta il numero di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe negli ultimi 5 anni (punteggio tanto maggiore quante più sentenze sono state pronunciate);
- **Impatto reputazionale:** se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi (punteggio tanto maggiore quanto più è importante il giornale nell'ambito del quale è avvenuta la pubblicazione);
- **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine:** inteso come proiezione potenziale, quantificata da 0 a 5, degli impatti di varia natura che potrebbero scaturire comunque, indipendentemente dai valori riportati dalle altre voci si impatto (*i.e.* impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale).

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto sono stati moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.


Da tale valore (c.d. **rischio inerente**) è stato quindi calcolato il **rischio residuo** tenendo conto dei **controlli interni** (ai quali è stato attribuito un punteggio maggiore tanto meno è efficace il controllo).

In particolare il rischio residuo è stato calcolato sulla base della seguente formula:

R.R. = (media degli indicatori di probabilità includendo sistema di controllo interno)*(media degli indicatori di impatto)

Indicando con (P) il valore della probabilità e (I) il valore dell'impatto per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell'evento di corruzione avremo

Matrice del rischio di corruzione



Si riportano, a seguire, gli esiti della valutazione dei rischi individuati, per ciascun processo, nell'ambito della Società unitamente alla motivazione della valutazione del livello di esposizione al rischio a termini della Determinazione A.N.AC. 12/2015.

| Area | Processo | Probabilità che i rischi si realizzino | Valutazione della probabilità | Impatto dei rischi | Valutazione dell'impatto |
|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| A. CONTRATTI PUBBLICI | A.1 Programmazione | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 3 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 |
| | A.2 Progettazione | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 4 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,83 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 |
| | A.3 Selezione del contraente | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|-------------|
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,66 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 |
| A.4 Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 5 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,50 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2 |
| A.5 Esecuzione del contratto | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 4 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,80 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 |
| A.6 Rendicontazione del contratto | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 4 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------|---|-------------|
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,16 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 |
| B. PERSONALE | B.1 Assunzioni del personale | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2 |
| | B.2 Sistema premiante e incentivi | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico | 2 |
| | | Complessità del processo | 4 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,66 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2,25 |
| | B.3 Valutazione del personale | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 5 |
| | | Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 4 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,33 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2,5 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|---|-------------|
| | B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 2 |
| | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2,25 |
| | B.5 Gestione del personale | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico | 2 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 4 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,83 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2 |
| C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | C.1 Autorizzazioni manovra stradale | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 2 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,50 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2 |
| | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--|-----------------------|---|
| | C.2 Autorizzazioni ai transiti eccezionali | Valore economico | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | | |
| | | Controlli | 2 | | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,33 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 | |
| | C.3 Autorizzazioni alla attività pubblicitaria | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 0 | |
| | | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 3 | |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 | |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 | |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | | |
| | | Controlli | 2 | | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,50 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 | |
| | D. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | D.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | | Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico | 1 |
| | | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| Valore economico | | | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | |
| Frazionabilità del processo | | | 3 | | | |
| Controlli | | | 2 | | | |
| TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | | | 2,16 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,5 | |
| D.2 Gestione dei flussi finanziari | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 | |
| | | Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico | 1 | |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 | |
| | | Valore economico | 4 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 5 | |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | | |
| | | Controlli | 2 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,33 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2 |
| | D.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 4 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,83 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) |
| | D.4 Gestione dei beni mobili e immobili | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 4 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 2 |
| | | Frazionabilità del processo | 3 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 3,16 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) |
| E. INCARICHI E NOMINE | E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 4 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 4 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 3,50 |
| | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------|
| F. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 3 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 3 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 |
| G. ESAZIONE | G.1 Riscossione pedaggio | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 3 |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,66 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 | |
| | G.2 Pratiche recupero pedaggio | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 2 |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,50 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2 | |
| | G.3 Rimborso pedaggio | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 2 |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, | 3 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | economico e sull'immagine | |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,33 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2,25 |
| | G.4 Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 4 |
| | | Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 3 |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 2 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) |
| H. VIABILITA' | H.1 Prima assistenza in caso di incidente | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 4 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) |
| | H.2 Sorveglianza del patrimonio stradale | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | | TOTALE PROBABILITA' | 2,66 | TOTALE IMPATTO |

| | | (Media aritmetica) | | (Media aritmetica) | |
|---|--|---|-----------------------|--|-------------|
| | H.3 Informazione all'utenza | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 0 |
| | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 0 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,33 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,50 |
| I. LIQUIDAZIONE SINISTRI | I.1 Analisi dei sinistri | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,50 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,75 |
| | I.2 Gestione del rapporto con la compagnia assicurativa | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 3 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,50 |
| | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 | |
| | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|-------------|
| | I.3 Monitoraggio della pratica dei sinistri | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,66 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,50 |
| L. CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI | L.1 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/ finanziamenti concessi da soggetti pubblici | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 3 |
| | | Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| | | Frazionabilità del processo | 1 | | |
| | | Controlli | 3 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 2 |
| M. PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITA' | M.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni e servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 1 |
| | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| | | Complessità del processo | 3 | Impatto reputazionale | 0 |
| | | Valore economico | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| | | Frazionabilità del processo | 2 | | |
| | | Controlli | 2 | | |
| | | TOTALE PROBABILITA' (Media aritmetica) | 2,66 | TOTALE IMPATTO (Media aritmetica) | 1,25 |

c) Ponderazione dei rischi

L'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste «nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento», così come previsto nell'Allegato 1 del P.N.A. 2013.

Nonostante i correttivi apportati, l'applicazione della metodologia di calcolo prevista dall'Allegato 5 ha portato a valori finali (probabilità x impatto) che si attestano su valori compresi tra 2 e 7 (in una scala da 1 a 25), i quali hanno determinato pertanto un profilo di rischio basso o medio-basso per tutti i processi.

La Società, in ogni caso, a seguito di un confronto tra le varie valutazioni attribuite ad ogni processo, ha ottenuto una classificazione dei processi sulla base del livello del rischio attribuito a ciascuno di essi, al fine di stabilire le priorità e l'urgenza e cominciare a definire il Piano di trattamento del rischio di corruzione.

La ponderazione dei rischi è stata svolta mediante il confronto tra le varie valutazioni attribuite ad ogni processo, al fine di stabilire le priorità e l'urgenza del relativo trattamento.

Nella seguente tabella è contenuta una classificazione dei processi, i quali sono stati ordinati in modo decrescente a partire da quello in cui il livello di rischio è più elevato.

| Processo | Valore della probabilità (incluso il sistema di controllo interno) | Valore dell'impatto | Livello di rischio residuo (Valore della probabilità x Valore dell'impatto) |
|--|---|---------------------|--|
| D.4 Gestione dei beni mobili e immobili | 3,16 | 2 | 6,32 |
| E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze | 3,50 | 1,75 | 6,12 |
| B.2 Sistema premiante e incentivi | 2,66 | 2,25 | 5,98 |
| B.3 Valutazione del personale | 2,33 | 2,5 | 5,82 |
| B.5 Gestione del personale | 2,83 | 2 | 5,66 |
| F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari | 3 | 1,75 | 5,25 |
| A.1 Programmazione | 3 | 1,75 | 5,25 |
| G.3 Rimborso pedaggio | 2,33 | 2,25 | 5,24 |
| G.2 Pratiche recupero pedaggio | 2,50 | 2 | 5 |
| C.1 Autorizzazioni manovra statale | 2,50 | 2 | 5 |
| A.4 Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto | 2,50 | 2 | 5 |
| D.3 Gestione delle incombenze societarie [...] | 2,83 | 1,75 | 4,95 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| A.2 Progettazione | 2,83 | 1,75 | 4,95 |
| A.5 Esecuzione del contratto | 2,80 | 1,75 | 4,9 |
| D.2 Gestione dei flussi finanziari | 2,33 | 2 | 4,66 |
| H.2 Sorveglianza del patrimonio stradale | 2,66 | 1,75 | 4,65 |
| G.1 Riscossione pedaggio | 2,66 | 1,75 | 4,65 |
| A.3 Selezione del contraente | 2,66 | 1,75 | 4,65 |
| I.2 Gestione del rapporto con la compagnia assicurativa | 3 | 1,50 | 4,50 |
| G.4 Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori | 2 | 2,25 | 4,50 |
| B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali | 2 | 2,25 | 4,50 |
| I.1 Analisi dei sinistri | 2,50 | 1,75 | 4,37 |
| C.3 Autorizzazioni alla attività pubblicitaria | 2,50 | 1,75 | 4,37 |
| C.2 Autorizzazioni ai transiti eccezionali | 2,33 | 1,75 | 4,07 |
| L.1 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici | 2 | 2 | 4 |
| H.1 Prima assistenza in caso di incidente | 2 | 2 | 4 |
| B.1 Assunzioni del personale | 2 | 2 | 4 |
| I.3 Monitoraggio della pratica dei sinistri | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| A.6 Rendicontazione del contratto | 2,16 | 1,75 | 3,78 |
| H.3 Informazione all'utenza | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| M.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni e servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità | 2,66 | 1,25 | 3,32 |
| D.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio | 2,16 | 1,5 | 3,24 |

5.3.3 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

a) **Identificazione delle misure**

L'aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.AC. 12/15, distingue tra “**misure generali**” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera Società e “**misure specifiche**” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

In particolare, le misure generali sono quelle che il P.N.A. 2013 definiva come “*obbligatorie*”, in quanto previste direttamente dalla legge, dal medesimo P.N.A. e, adesso, anche dalla Determinazione A.N.AC. 8/15 con riferimento alle società in controllo pubblico.

L'identificazione delle misure specifiche, invece, è stata una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dei relativi eventi rischiosi.

Nell'individuazione delle misure generali e specifiche da applicare alla Società, si è tenuto conto della capacità di attuazione da parte della Società medesima, delle relative caratteristiche organizzative e del livello di implementazione del Sistema di controllo interno.

b) **Programmazione delle misure**

Tutte le misure individuate sono state programmate.

In particolare per ogni misura, generale e specifica, sono stati individuati:

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura;
- la tempistiche per l'adempimento;
- i valori attesi.

5.3.4. Misure generali

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Società è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge e dal P.N.A. 2013.

A. Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A tal fine, il P.N.A. 2013 ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- (i) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- (ii) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i

vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

Il medesimo protocollo prevede altresì che la Società assicuri l'organizzazione di attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali attraverso metodiche di formazione strutturata e d'affiancamento a dipendenti esperti, verificando, tra l'altro, il trasferimento dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività.

La formazione dell'anno 2016 ha avuto ad oggetto gli aggiornamenti del quadro normativo e di prassi in materia di anticorruzione e trasparenza (in particolare, D.Lgs. 97/2016 e P.N.A. 2016 - Delibera 831/2016), nonché l'illustrazione dei regolamenti adottati dalla Società al fine di dare piena attuazione all'accesso civico, come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e al *whistleblowing* a termini della Determinazione A.N.AC. n. 6/2015.

Analogamente a quanto avvenuto per l'anno 2015, la formazione ha avuto un taglio teorico e al contempo pratico (es. approccio casistico) ed è stata parametrata, quanto al livello di tecnicismo illustrativo degli argomenti, in ragione dell'uditorio (es. R.P.C.T., Referenti o personale addetto).

La formazione 2016 ha coinvolto la quasi totalità del personale dipendente di CAV S.p.A. (215 dipendenti formati; i restanti 18 dipendenti saranno formati nel corso del 2017).

Misure

La Società, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., provvederà allo svolgimento delle seguenti ulteriori attività formative, strutturate su due livelli:

(i) livello generale:

- destinatari: tutti i dipendenti;
- oggetto:
 - contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione (la legge 190/12 e il Piano Nazionale Anticorruzione);
 - il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di CAV S.p.A. 2017 - 2019;
 - il Codice Etico;
 - elementi di trasparenza amministrativa.
- obiettivi:
 - creazione di una base omogenea minima di conoscenza della normativa anticorruzione;
 - diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

(ii) livello specifico:

- destinatari: R.P.C.T., dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;
- oggetto:
 - contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione (la legge 190/12 e il Piano Nazionale Anticorruzione);
 - il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di CAV S.p.A. 2017 – 2019 e tecniche di *risk management*;
 - il Codice Etico;
 - i rapporti tra la normativa anticorruzione e la materia dei contratti pubblici;
 - i rapporti tra la normativa anticorruzione e la materia del personale;
 - i rapporti tra la normativa anticorruzione e la gestione del patrimonio.
- obiettivi:
 - formazione specialistica del R.P.C.T. e delle altre figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione, comprensiva, tra l'altro, delle tecniche di *risk management*;
 - conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione e confronto tra esperienze diverse;
 - creazione di competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
 - diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio delle attività della Società, indispensabili per orientare il percorso degli uffici (formazione anche a valenza tecnico-professionale);
 - diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Per ulteriori specificazioni sull'attività di formazione, si rinvia al documento allegato *sub* 1, "Piano della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (2017)".

Come per le precedenti annualità, all'esito delle attività formative sopra descritte, i soggetti destinatari saranno tenuti a compilare appositi questionari, volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, inoltre, la Società valuterà prioritariamente la possibilità di inserire quali docenti gli operatori interni alla Società, ove in possesso delle competenze adeguate.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di formazione è individuato nel *Chief HR/Personale*, di concerto con il R.P.C.T.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà all'adozione delle misure relative alla formazione entro il mese di **novembre 2017**.

B. Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- le particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con la Determinazione 8/15, l'A.N.AC. ha altresì precisato che:

- per gli amministratori, le cause di inconfiribilità sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
 - art. 6, sulle *«inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale»*;
 - art. 7, sulla *«inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale»*;
- per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconfiribilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 9, riguardante le *«incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali»* e, in particolare, il co. 2;
 - art. 11, relativo a *«incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali»*, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante «*incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*»;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario;
- per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle «*incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*».

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere a tutti i soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati presso la medesima un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito *web*.

Coerentemente con quanto sopradetto, nell'apposita sottosezione di “*Società trasparente*” del sito *web* di CAV S.p.A., sono state pubblicate le dichiarazioni rese dai componenti degli organi di *governance* e dai dirigenti della Società.

Misure

La Società provvederà ad assicurare che:

- (i) siano inserite espressamente le cause di inconfiribilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- (ii) siano tempestivamente aggiornati i *form standard* della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- (iii) sia adottato un regolamento/procedura che definisca le modalità e la frequenza dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di formazione è individuato nel *Chief HR/Personale*, di concerto con il R.P.C.T.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società garantisce l'adozione delle descritte misure per tutti gli incarichi presenti e futuri.

C. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e correlati decreti attuativi nonché della prassi di A.N.AC. (in particolare, le Determinazioni n. 6/2015; n. 8/2015; n. 12/2015), e come programmato dal P.T.P.C. 2016-2018, CAV S.p.A. ha adottato il «*Regolamento interno in materia di segnalazione degli illeciti*».

– *Whistleblowing Policy*», nel quale viene definito il sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001.

Tale Regolamento si applica alle segnalazioni effettuate da:

- a) i dipendenti, a qualunque titolo, di CAV S.p.A. che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
- b) i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi altro titolo, di CAV S.p.A.;
- c) i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con CAV S.p.A.

Costoro sono tenuti a segnalare tempestivamente al R.P.C.T. qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, fatti illeciti, o comportamenti comunque contrari alle regole di condotta previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dalla ulteriore normativa interna, che risultino rilevanti ai fini della normativa anticorruzione.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni al R.P.C.T. da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, oltre ad assicurare la tutela dell'anonimato nei limiti previsti dalla legge, ha previsto due modalità per l'effettuazione della segnalazione:

- in via telematica, tramite mail, da inviare alla casella di posta elettronica dedicata ***whistleblowing@cavspa.it***;
- in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura «*All'attenzione del RPCT di CAV S.p.A. - Riservato - Segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001*» al seguente indirizzo: via Bottenigo 64/A – 30175 Marghera (Venezia).

Il R.P.C.T. conserva le segnalazioni, in via assolutamente riservata, secondo le modalità indicate dal Regolamento aziendale.

Per ulteriori specificazioni sulle segnalazioni in questione, si rinvia al «*Regolamento interno in materia di segnalazione degli illeciti – Whistleblowing Policy*», pubblicato sul sito di CAV, Sezione “Società Trasparente”.

Misure

In considerazione di quanto sopra, la Società continuerà a svolgere le attività di comunicazione volte a garantire piena consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, degli obiettivi del presente Piano, evidenziando l'importanza dello strumento del *whistleblowing* e le tutele apprestate dall'ordinamento in caso di segnalazione.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure volte alla tutela del dipendente che segnala illeciti è individuato nel R.P.C.T. e nel Gruppo di lavoro eventualmente nominato a supporto a termini del Regolamento.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società garantirà le azioni di cui sopra in via continuativa.

D. Codice Etico e sistema sanzionatorio

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società.

Con l'introduzione da parte del Legislatore di norme specifiche in materia di contrasto della corruzione all'interno della PA, è sorta la necessità che, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, il Codice Etico sia armonizzato e integrato con le disposizioni dettate dalla normativa anticorruzione.

Per l'integrazione del Codice Etico viene in rilievo, in particolare, il d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*», le cui disposizioni trovano immediata applicazione solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, ma possono assumere valore orientativo anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Sul punto, occorre infatti rilevare che la Delibera ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013, recante «*Linee guida in materia di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/01)*» ha precisato che le previsioni del d.P.R. 62/13, sebbene applicabili in via diretta solo alle «amministrazioni pubbliche», possano costituire un «[...] parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l'adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione».

Con particolare riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il P.N.A. ha inoltre espressamente previsto la necessità di adottare un codice di comportamento che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse.

Più di recente, l'A.N.AC., con la citata Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha previsto che: «*Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove*

richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice».

In considerazione di quanto sopra, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015, la Società ha aggiornato il proprio Codice Etico, già vigente agli effetti del D.Lgs. 231/2001, allineandolo, nei limiti di concreta applicazione, a quanto previsto dal succitato d.P.R. 62/2013.

Misure

La Società provvederà ad aggiornare il proprio Codice Etico e il relativo sistema disciplinare in relazione ad eventuali modifiche normative o nuove indicazioni di prassi che dovessero sopravvenire.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico e del sistema sanzionatorio è individuato nel *Chief HR/Personale*, di concerto con il R.P.C.T. e l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo per quanto di competenza agli effetti del D.Lgs. 231/2001.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà ad aggiornare il Codice Etico, ove ne ricorra la necessità, in maniera tempestiva, anche istituendo tavoli di lavoro dedicati.

E. Astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6-*bis* della l. n. 241 del 1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Anche l'art. 6 del d.P.R. 62/13 ha previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interesse e, ancor più di recente, tale obbligo è stato recepito dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cd. "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, a termini dell'art. 42, del D.Lgs. 50/2016 prevede che:

- le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

- si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 62/2013;
- il personale che versa in situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e alla fase di esecuzione del contratto;
- fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente;
- la stazione appaltante vigila su quanto sopra.

Al fine di ottemperare a tali disposizioni normative, nell'ambito del Codice Etico della Società è stata inserita un'apposita disciplina relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interesse.

Misure

Ai fini di una completa attuazione della citata normativa e delle previsioni di cui al Codice Etico, la Società assicurerà che ciascun responsabile del procedimento e/o dell'esecuzione del contratto, sottoscriva un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Ciascun responsabile di area/servizio è responsabile per l'attuazione delle misure in materia di astensione in caso di conflitto di interesse.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società garantisce l'adozione delle descritte misure in occasione di ogni nomina di un responsabile del procedimento.

F. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto

dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti²⁷.

Inoltre, l'art. 21, del D.Lgs. 39/2013 stabilisce che «*Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico*».

In merito, l'A.N.AC. ha altresì precisato che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente)²⁸.

Con la Determinazione n. 8/15, l'A.N.AC. ha poi stabilito che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche le società in controllo pubblico adottino le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

In conseguenza di quanto sopra, la Società richiede ai soggetti titolari dei poteri in questione (*i.e.* poteri autoritativi o negoziali) di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. *revolving doors* per attività successiva.

Misura

La Società provvederà ad assumere iniziative volte a garantire che:

- (i) negli avvisi o, comunque, nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- (ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;

²⁷ Ai sensi dell'art. 1, co. 43°, della l. n. 190/2012 «*Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge*» [i.e. alla data del 28 novembre 2012].

²⁸ Cfr. Orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015.

(iii) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Responsabile

Il responsabile per l'adozione di tale misura è individuato nel *Chief HR/Personale*, di concerto con il R.P.C.T.

Tempistiche per l'adempimento

La Società assicurerà l'attuazione della misura in via continuativa. In ogni caso, la vigilanza dovrà essere svolta in occasione di ogni assunzione o stipulazione di contratto pubblico.

G. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è costituito dal rilievo dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi, rispetto al quale assumono particolare rilevanza le azioni di sensibilizzazione verso l'utenza e i cittadini.

Una prima azione in tal senso, in particolare, consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alle connesse misure.

Misure

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nei rapporti con i cittadini, gli utenti e le imprese, alimentata dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, la Società provvederà a evidenziare sul proprio sito *web* le specifiche modalità di comunicazione da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione della Società medesima.

La Società provvederà altresì alla pubblicazione sul proprio sito *web* del P.T.P.C.T. e dei relativi aggiornamenti.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di sensibilizzazione e rapporto con la società civile è individuato nel R.P.C.T.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito *web* del presente al P.T.P.C.T., nonché di ogni futuro aggiornamento, favorendo altresì meccanismi di previa consultazione pubblica.

H. Informatizzazione dei processi

Come previsto dal P.N.A. 2013, tale misura dovrebbe consentire, per tutte le attività della Società, la tracciabilità dei processi con l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase.

La Società ha intrapreso rilevanti iniziative per l'automatizzazione di procedimenti/processi, essendosi dotata di un sistema informativo che permette la digitalizzazione delle fatture.

Sono altresì in corso di implementazione nuovi sistemi informativi di *business intelligence*, afferenti al Controllo di gestione, con l'obiettivo di canalizzare e razionalizzare, anche ai fini della trasparenza, i principali dati economico-finanziari della Società.

Misure

Le misure adottate garantiranno, per tutti i procedimenti/processi, la piena tracciabilità delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure di cui sopra è individuato nel R.P.C.T, nella rispettiva veste di *Chief Financial officer*.

Tempistiche di adozione delle misure

Tale misura sarà oggetto di costante attuazione dal parte della Società.

I. Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti

Tale misura consente l'apertura della Società verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Attraverso le pubblicazioni nella sezione del sito *web* "Amministrazione Trasparente", la Società ha provveduto a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. 33/13, nonché a rendere disponibile il presente Piano.

Misure

A norma dell'art.1, comma 30, della l. 190/12, applicabile anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate a norma del comma 34 del medesimo articolo, queste ultime, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

A tal fine la Società provvederà a mettere a disposizione la posta elettronica certificata quale strumento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza in apposita sezione del proprio sito *web*.

Inoltre, la Società predisporrà un canale telematico riservato e differenziato per consentire a soggetti esterni di effettuare la comunicazione da e verso il R.P.C.T. In tal senso, sarà in particolare attivato uno specifico

account di posta elettronica, deputato all'acquisizione di eventuali segnalazioni da parte di cittadini, utenti e portatori di interessi diffusi. Le informazioni per consentire le comunicazioni/segnalazioni da parte di soggetti esterni verranno fornite tramite il sito internet della Società. La gestione della segnalazione sarà a carico del R.P.C.T.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti è individuato nel R.P.C.T.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà all'adozione delle misure in oggetto entro il mese di **maggio 2017**.

J. Rotazione (o misure alternative)

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Come più volte chiarito dall'A.N.AC, con la citata Determinazione n. 8/15, la rotazione non deve però tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Pertanto, la succitata Determinazione ha provveduto ad individuare una misura alternativa alla rotazione, ossia la cd. "*segregazione delle funzioni*", che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Misure

La Società - nell'ambito del processo di aggiornamento/adequamento di deleghe, ruoli e responsabilità - provvederà ad individuare e attuare misure che, da un lato, risultino idonee a prevenire fenomeni corruttivi, dall'altro, consentano di non disperdere competenze professionali specialistiche, difficilmente duplicabili in considerazione del numero non elevato di dipendenti della Società.

Responsabile per l'attuazione delle misure

Il responsabile per l'attuazione di tali misure è il Consiglio di Amministrazione di concerto con il R.P.C.T. e il *Chief HR/Personale*.

Tempistiche di adozione delle misure

La Società provvederà all'adozione delle misure in questione entro il mese di **novembre 2017**.

5.3.5 Misure specifiche

Le misure specifiche, di seguito descritte, sono state individuate sulla base delle risultanze del processo di gestione del rischio.

L'inserimento di tali misure nel presente Piano, ne rende obbligatoria l'attuazione.

Al fine di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi nell'ambito dei vari processi analizzati, la Società porrà in essere le attività di seguito elencate.

| Area di rischio | Misure specifiche per il trattamento del rischio | Tempistiche di attuazione | Soggetti responsabili dell'attuazione della misura |
|--|---|--|--|
| <p align="center">A. CONTRATTI PUBBLICI</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementazione dei flussi informativi mirati verso il R.P.C.T. ▪ Redazione di <i>check list</i> di reporting verso il R.P.C.T. ▪ Aggiornamento procedure operative (Approvvigionamenti (PR.APP.000), Contabilità analitica (PR.CON.ANA), Valutazione fornitori (PR.VAL.FOR) ▪ Audit mirati ▪ Stesura e adozione del Protocollo di legalità e adeguamento degli atti al protocollo / standardizzazione delle determinate a contrarre ▪ Incontri tra responsabili di struttura con verbalizzazione dei relativi esiti | <p align="center">Maggio 2017</p> | <p align="center">R.P.C.T. Referenti di Area competente Responsabile LCA</p> |
| <p align="center">B. PERSONALE</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento delle Linee guida per il reclutamento del personale ▪ Audit mirati | <p align="center">Giugno 2017</p> | <p align="center">Chief HR R.P.C.T. Responsabile LCA</p> |
| <p align="center">C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strutturazione dei flussi informativi mirati verso il R.P.C.T. ▪ Redazione di <i>check list</i> di reporting verso il R.P.C.T ▪ Audit mirati | <p align="center">Novembre 2017</p> | <p align="center">R.P.C.T. Referenti di Area competente Responsabile LCA</p> |
| <p align="center">D. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento sull'utilizzo dei beni aziendali ▪ Audit mirati | <p align="center">Novembre 2017</p> | <p align="center">R.P.C.T. Referenti di Area competente Responsabile LCA</p> |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| <p>E. INCARICHI E NOMINE</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Redazione di <i>check list</i> di reporting verso il R.P.C.T ▪ Audit mirati | <p>Novembre 2017</p> | <p>R.P.C.T. Referenti di Area competente Responsabile LCA</p> |
| <p>F. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Redazione di check list di reporting verso il R.P.C.T ▪ Audit mirati | <p>Dicembre 2017</p> | <p>R.P.C.T. Referenti di Area competente Responsabile LCA</p> |
| <p>G. ESAZIONE</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit mirati ▪ Aggiornamento delle procedure | <p>Dicembre 2017</p> | <p>R.P.C.T. Referenti</p> |
| <p>H. VIABILITA'</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit mirati ▪ Aggiornamento delle procedure | <p>Dicembre 2017</p> | <p>R.P.C.T. Referenti di Area competente Responsabile LCA</p> |
| <p>I. LIQUIDAZIONE SINISTRI</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strutturazione dei flussi informativi mirati verso il R.P.C.T. ▪ Redazione di <i>check list</i> di reporting verso il R.P.C.T ▪ Controllo delle anomalie emerse ed adozione, in caso di accertata criticità, di provvedimenti opportuni per evitare la reiterazione del malfunzionamento ▪ Audit mirati ▪ Aggiornamento delle procedure | <p>Novembre 2017</p> | <p>R.P.C.T. Referenti di Area competente Responsabile LCA</p> |
| <p>L. CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strutturazione dei flussi informativi mirati verso il R.P.C.T. | <p>Novembre 2017</p> | <p>R.P.C.T.</p> |
| <p>M. PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITA'</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento in materia di erogazione interventi liberali ▪ Elaborazione di specifica procedura di monitoraggio dei rapporti con la Pubblica amministrazione (Rapporti con la Pubblica amministrazione PR.RAP.PAM). | <p>Novembre 2017</p> | <p>R.P.C.T. Referenti</p> |

5.4 Sistema di controllo interno: rapporti con il modello 231 e con le procedure aziendali

Nell'ambito della propria Determinazione 8/15, l'A.N.AC. ha precisato che «*la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione*».

Le misure contenute nel presente Piano, che costituiscono specifico presidio per la prevenzione di delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi contro l'interesse della Società, si pongono in continuità rispetto a quelle già adottate nel Modello 231. Il sistema preventivo della Società si basa pertanto sulla sinergica attuazione delle misure contenute nel Modello 231 e nel presente Piano.

La Società provvederà pertanto ad assicurare il costante coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del R.P.C.T. e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal R.P.C.T.

Pertanto, la Società, in occasione dell'approvazione (e di ogni aggiornamento) del presente Piano, valuterà l'eventuale necessità di integrare le prescrizioni contenute nel Modello 231 in materia di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione con le misure contenute nel Piano di Prevenzione per la Corruzione, affinché le attività del R.P.C.T. siano espletate in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e, in particolare, mediante azioni sinergiche e la costante condivisione di dati e informazioni.

5.5 Flussi informativi nei confronti del Responsabile per l'attuazione del Piano

Come detto, il Responsabile si avvale del supporto e della collaborazione di specifici “*Referenti per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*”, nominati da CAV S.p.A. con determina dell'Amministratore Delegato prot. n. 0014713, del 19 ottobre 2015.

I suddetti soggetti dovranno inviare, con cadenza semestrale, all'indirizzo *e-mail* del P.P.C.T. un *report* riepilogativo delle attività di monitoraggio svolte nel periodo di riferimento.

Ai fini della predisposizione della relazione di fine anno (**entro il 15 dicembre**) e dell'aggiornamento del presente Piano (**entro il 31 gennaio di ogni anno**), tali soggetti sono tenuti a trasmettere, all'indirizzo *e-mail* del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il **30 novembre** di ogni anno, una relazione in merito all'attività di monitoraggio svolta nell'ultimo anno, affinché il Responsabile abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività della Società.

Il R.P.C.T. e i Referenti di I° livello hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCT si relaziona con l'Area del Personale per quanto di competenza sui procedimenti disciplinari, con gli organismi di controllo interno (compreso l'Organismo di Vigilanza) e i singoli Chief per quanto di rispettiva competenza.

Resta salva la possibilità, per il R.P.C.T., di programmare sessioni di coordinamento annuali, al fine di interloquire direttamente con ciascun Referente.

5.6 Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

La Società intende garantire un'ideale gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:

- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.

6. SEZIONE II – TRASPARENZA

6.1 Il quadro normativo di riferimento

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La legge 28 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"), oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

Il comparto disciplinare in materia di trasparenza è stato implementato, peraltro, dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 («*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*») e dal D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 («*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli*

enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190»).

L'art. 11, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come novellato dall'art. 24-bis del D.l. n. 90 del 24 giugno 2014, n. 90, ha esteso la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche *«limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».*

Invero, la *ratio* sottesa alla L. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione risiede nell'esigenza di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Con riferimento agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica, peraltro, ulteriori profili interpretativi della normativa sono stati esposti nella Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché, di recente, nella Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, recante *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».*

Quest'ultima, in particolare, ha previsto che per le società in controllo pubblico *«[...] considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l'obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale».* In particolare, nell'allegato 1 alla suddetta Determinazione sono stati indicati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

Come sopra anticipato²⁹, la disciplina in materia di trasparenza è stata innovata ad opera del D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97, recante *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* (cd. "Decreto Trasparenza").

²⁹ Cfr. paragrafo 1.

Il Decreto ha ridisegnato la normativa sulla trasparenza rafforzando il suo valore nell'ordinamento giuridico nazionale ed intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi precedentemente individuati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit n. 50/2013).

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora «... *intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche***».

Si riportano, a seguire, le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal Decreto "Trasparenza":

- 1) revisione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa;
- 2) istituzione del nuovo istituto del c.d. "accesso civico generalizzato" (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013) agli atti e ai documenti delle PP.AA. secondo il modello F.O.I.A. (*Freedom of Information Act*);
- 3) unificazione dei Programmi Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in un unico atto programmatico;
- 4) implementazione del quadro sanzionatorio.

Relativamente all'ambito soggettivo, l'art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, ribadisce, coerentemente a quanto già indicato dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, che le "società in controllo pubblico", quale è CAV S.p.A., sono sottoposte alla «*medesima disciplina*» prevista per le PP.AA. propriamente intese, «*in quanto compatibile*».

Al fine di chiarire i termini della recente riforma, l'A.N.AC. è recentemente intervenuta a mezzo della Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

In tali "Linee guida" vengono ricapitolati i principali punti di attenzione del Decreto Trasparenza, con particolare riguardo a:

- (i) la programmazione della trasparenza;
- (ii) l'articolazione delle responsabilità all'interno dei vari enti;
- (iii) la qualità di dati pubblicati;
- (iv) l'istituto dell'accesso civico;
- (v) i nuovi obblighi di pubblicazione e quelli non più vigenti.

Quanto agli obblighi di pubblicazione, le "Linee guida" evidenziano come le modifiche introdotte all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 abbiano interessato sia le amministrazioni che le società

in controllo pubblico. Con riguardo a tali ultimi soggetti, l'A.N.AC. - nel rinviare a prossime Linee guida dedicate per eventuali specificazioni - osserva che « [...] *Al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti*».

Per quanto sopra - in attesa di introdurre eventuali modifiche necessarie al pieno allineamento del proprio sistema della trasparenza rispetto alle Linee guida dedicate in corso di adozione da parte dell'A.N.AC. - la Società ha - fin da subito - svolto numero azioni volte ad assicurare continuità ai progressi adempimenti e, soprattutto, a dare attuazione, con ogni sforzo di "adattamento" (art. 2-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013), alle innovazioni del D.Lgs. 97/2016.

Nella presente Sezione sono descritte le misure volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e alla corretta articolazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, conformemente a quanto indicato dalla Determinazione A.N.AC. n. 1310/2016.

Sotto l'indirizzo del R.P.C.T. di CAV S.p.A. e dei Referenti all'uopo nominati³⁰, tali misure saranno coordinate con le misure e gli interventi previste per la prevenzione della corruzione.

6.2 Principi e linee direttrici di CAV S.p.A.

CAV S.p.A. condivide e assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Società, in continuità con i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 del 25 gennaio 2016, assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale - Sezione "Società Trasparente" -, nonché piena operatività all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 e ss., D.Lgs. 33/2013, e segnatamente:

- la tempestiva ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati indicati dal legislatore sul proprio sito istituzionale;
- la piena accessibilità ai dati aziendali nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- la promozione della trasparenza quale principale misura di contrasto ai fenomeni corruttivi;
- l'utilizzo dell'efficienza organizzativa ed operativa acquisita con l'implementazione dei sistemi di gestione (Sistema di Gestione per la Qualità; Sistema di gestione della protezione dei dati personali);

³⁰ Cfr. paragrafo 2.5.

Sistema di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; Sistema di Gestione della sicurezza e della Salute dei Lavoratori) quale strumento per ottimizzare l'accesso alle informazioni aziendali da parte delle PP.AA. e della collettività in genere;

- il costante adeguamento dei propri sistemi alle sopravvenute modifiche normative e di prassi.

6.3 Il Responsabile in materia di Trasparenza

Come stabilito dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, il Responsabile per l'attuazione della normativa sulla trasparenza coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

In CAV S.p.A., tali compiti vengono adempiuti dal Dott. G. Bordignon, nominato - con atto prot. n. 1628 del 29 gennaio 2015 dell'Amministratore Delegato della Società - quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.).

Ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, al R.P.C.T. sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di esercizio, di potere, di indirizzo, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co. 1);
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'«accesso civico» (art. 43, comma 4), anche ove non diretto destinatario delle istanze di accesso (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013), assicurando che sia disponibile e immediatamente fruibile la relativa modulistica in forma aggiornata e che sia dato puntuale riscontro a ciascuna istanza;
- segnalare, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nonché, al vertice della Società ed alle funzioni preposte, ai fini dell'attivazione di eventuali ed ulteriori forme di responsabilità (art. 43, comma 5);
- fornire all'A.N.AC., ove questa ne faccia richiesta, ogni eventuale dato o informazione oggetto di pubblicazione ovvero il rendiconto completo sui risultati del monitoraggio periodico svolto dalla Società circa il livello di completezza ed esaustività del sito istituzionale (art. 45, comma 2).

6.4 Le misure adottate in tema di trasparenza

Nell'ambito del processo di adeguamento agli obblighi discendenti dalla normativa in materia di trasparenza, la Società ha adottato le seguenti misure:

- nomina del Referente per la trasparenza, cui è attribuito il compito di comprendere la corretta applicazione delle previsioni legislative allo specifico aziendale, contestualmente assicurando il coordinamento interno per l'assolvimento degli adempimenti richiesti dalla norma con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati sul sito internet aziendale;

- pubblicazione, sul sito istituzionale, sezione “Società Trasparente”, dei dati e delle informazioni afferenti l’organizzazione e/o l’attività della Società, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- articolazione della richiamata sezione in modo da assicurare la presenza costante dei dati, le informazioni e i documenti previsti dalla normativa vigente, anche attraverso meccanismi automatici di reindirizzamento alle informazioni presenti in altre pagine del sito istituzionale;
- possibilità, riconosciuta a chiunque, di accedere al sito istituzionale della Società direttamente e immediatamente, *i.e.* senza alcuna necessità di autenticazione e/o identificazione;
- adozione uno specifico Regolamento *in materia di accesso civico* con correlati *form* per la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, consultabile nella sezione “Società trasparente”.

6.5 La Sezione del sito istituzionale di CAV S.p.A. “Società Trasparente”

La sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di CAV S.p.A. è in continuo aggiornamento, ed è stata oggetto di svariati interventi di implementazione nel corso dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, al fine di dare compiuta attuazione alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 97/2015 e dalla Delibera A.N.AC. n. 1310/16.

La Società ha istituito una apposita sezione, sul proprio sito web, denominata “Società Trasparente”, suddivisa a sua volta nelle seguenti sottosezioni di I° e II° livello:

| Sottosezione di I° livello (Macrofamiglia) | Sottosezione di II° livello |
|--|---|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza |
| | Atti generali |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo |
| | Altri Organi |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali |
| | Articolazione degli uffici |
| | Telefono e posta elettronica |
| Consulenti e Collaboratori | Consulenti e Collaboratori |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice |
| | Dirigenti |
| | Posizioni organizzative |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati |
| | Dotazione organica |
| | Personale non a tempo indeterminato |
| | Tassi di assenza |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti |
| | Contrattazione collettiva |
| Contrattazione integrativa | |

| | |
|---|---|
| | OIV |
| Bandi di concorso | Bandi di concorso |
| | Elenco bandi espletati |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della performance |
| | Piano della Performance |
| | Relazione sulla Performance |
| | Ammontare complessivo dei premi |
| | Dati relativi ai premi |
| | Benessere organizzativo |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati |
| | Società partecipate |
| | Enti di diritto privato controllati |
| | Rappresentazione grafica |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa |
| | Tipologie di procedimento |
| | Monitoraggio tempi procedurali |
| | Dichiarazione sostitutiva e acquisizione d'ufficio dei dati |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico |
| | Provvedimenti dirigenti |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure |
| | Atti della Amministrazione aggiudicatrice |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità |
| | Atti di concessione |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare |
| | Canoni di locazione o affitto |
| Controlli e rilievi sull'Amministrazione | Attestazioni OIV o struttura analoga |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile |
| | Corte dei Conti |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità |
| | Class action |
| | Costi contabilizzati |
| | Liste di attesa |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi |
| Pagamenti dell'amministrazione | Dati sui pagamenti |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| | IBAN e pagamenti informatici |
| Opere pubbliche | Opere pubbliche |
| Pianificazione e governo del territorio | Pianificazione e governo del territorio |
| Informazioni ambientali | Informazioni ambientali |
| Strutture sanitarie private accreditate | Strutture sanitarie private accreditate |

| | |
|---|--|
| Interventi straordinari e di emergenza | Interventi straordinari e di emergenza |
| Altri contenuti | Corruzione |
| | Accesso Civico |
| | Dati ulteriori |
| | Utilizzo dei mezzi aziendali |

All'interno di tali sottosezioni sono stati pubblicati, ove disponibili ed esistenti, i dati richiesti dalla Delibera A.N.AC. n. 1310/2016.

6.6 Articolazione delle responsabilità e processo di alimentazione della sezione “Società trasparente” di CAV

La correttezza delle informazioni contenute nella sezione “*Società trasparente*” del sito web di CAV S.p.A. sono assicurate dalla procedimentalizzazione dell'intero processo di implementazione, relativamente a ciascun dato, nei seguenti termini.

a) Soggetti coinvolti nel processo di alimentazione della sezione “Società trasparente”

- R.P.C.T.
- Referenti di I° livello
- Referenti di II° livello
- Responsabile del Servizio Legale e *corporate affairs*.

b) Ruoli, funzioni e incaricati

| Ruolo | Descrizione delle funzioni | Incaricato |
|---|---|---|
| Responsabile dell'elaborazione / individuazione del dato | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicura, in via autonoma o su richiesta del R.P.C.T. o di altra struttura aziendale, la produzione, l'elaborazione e/o l'individuazione del documento, del dato o dell'informazione oggetto di pubblicazione, verificandone la correttezza e chiarezza | <p>Referente di I° livello o Referente di II° livello</p> |
| Responsabile della trasmissione del dato | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicura la trasmissione del documento, del dato o dell'informazione alla competente struttura preposta alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società ▪ Tutte le trasmissioni effettuate dai Referenti di II° livello devono essere effettuate, a mezzo mail, inserendo in copia conoscenza il Referente di I° livello, all'indirizzo anticorruzione.trasparenza@cavspa.it | <p>Referente di I° livello o Referente di II° livello</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ In caso di pubblicazione effettuata tramite sistema informativo automatizzato (i.e. procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di incarichi verso consulenti e collaboratori) la trasmissione è assolta con il caricamento del documento, del dato o dell'informazione sul sistema informativo. | |
| Responsabile della pubblicazione del dato | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicura la pubblicazione del documento, del dato o dell'informazione ricevuti all'indirizzo anticorruzione.trasparenza@cavspa.it ▪ In caso di caricamento tramite sistema informativo automatizzato, assicura il corretto funzionamento del sistema. | <p>per anticorruzione.trasparenza@cavspa.it Sig. Paolo Bragato, Chief HR e Responsabile ad interim del Servizio Legale e Corporate affairs</p> <p>per i sistemi informativi automatizzati, Referente di II° livello preposto alla cura dei sistemi informativi</p> |
| Responsabile del monitoraggio del dato | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicura la presenza e l'aggiornamento nei termini di legge del documento, del dato e dell'informazione oggetto di pubblicazione, nei limiti della propria competenza. | Responsabile di I° livello |
| Supervisore | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitora il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche sollecitando i responsabili di cui sopra ▪ Promuove ogni necessaria azione di miglioramento ed implementazione della Sezione "Società Trasparente" in relazione alle novità normative e di prassi ▪ Supporta, anche avvalendosi del Servizio Legale e Corporate Affairs, i responsabili di cui sopra nell'adempimento delle rispettive funzioni | R.P.C.T. |

Il personale afferente a ciascun Ufficio/Servizio, ognuno per la propria area di competenza, supporta i soggetti sopra menzionati nell'ambito delle attività di:

- 1) raccolta ed elaborazione dei dati da pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della ulteriore normativa e prassi vigente;
- 2) trasferimento dei dati;

3) aggiornamento e monitoraggio dei dati.

Per le specifiche di dettaglio sui singoli dati e sulle tempistiche di adempimento si rinvia all'allegato *sub 3* al presente Piano «*Quadro degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di CAV S.p.A. – Sezione Società Trasparente*», quale parte integrante del Piano medesimo.

L'allegato in questione è stato progettato sul modello di quanto previsto dall'Allegato 1 alla Delibera A.N.AC. n. 1310/16, assimilandone l'articolazione in sottosezioni e livelli.

Per ogni singolo obbligo di pubblicazione vengono indicati:

- i riferimenti normativi;
- i contenuti dell'obbligo;
- le tempistiche normative di aggiornamento;
- l'applicabilità nei riguardi CAV S.p.A.;
- note chiarificatrici;
- i flussi informativi.

6.7 Accesso civico

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare, per le società in controllo pubblico, la Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, nonché, nei limiti di applicabilità, la Delibera A.N.AC. n. 50/2013) CAV S.p.A. si è dotata, sin dal mese di novembre 2016, di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del surrichiamato D.Lgs. n. 33/2013.

Il Sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di CAV S.p.A. è disciplinato dal «*Regolamento in materia di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*».

La finalità del Regolamento è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico, indicando:

- 1) i soggetti cui è consentito presentare l'istanza;
- 2) l'oggetto, i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza, anche in relazione al dato/informazione/documento richiesto;
- 3) gli organi deputati a ricevere l'istanza;
- 4) le modalità di gestione dell'istanza e alla trasmissione dell'istanza medesima ai soggetti che sono in possesso del dato/informazione/documento richiesto;
- 5) le responsabilità dei soggetti, a vario titolo, coinvolti nel procedimento di gestione dell'istanza.

Le istanze di accesso civico, in relazione all'oggetto, possono essere indirizzate al Responsabile dell'Accesso Civico (RAC) di CAV S.p.A., e comunque al R.P.C.T., - utilizzando preferibilmente i *form* online di segnalazione - Allegato *sub* 1 e 2 al Regolamento - ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:

- a) in via telematica, tramite mail, da inviare alla casella di posta elettronica dedicata accessocivico@cavspa.it;
- b) in forma cartacea, tramite lettera in busta chiusa, recante la dicitura «All'attenzione del Responsabile dell'Accesso Civico di CAV S.p.A.- Istanza di accesso civico» al seguente indirizzo: via Bottenigo 64/A – 30175 Marghera (Venezia).

Il Responsabile dell'Accesso Civico di CAV S.p.A. è il Sig. Paolo Bragato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9-*bis*, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il titolare del potere sostitutivo è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.T.), Dott. Giovanni Bordignon.

La richiesta di intervento del titolare del potere sostitutivo può essere trasmessa - utilizzando preferibilmente il *form* online Allegato *sub* 3 al Regolamento - ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:

- a) in via telematica, tramite mail, da inviare all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione.trasparenza@cavspa.it;
- b) in forma cartacea, tramite lettera in busta chiusa, recante la dicitura «All'attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di CAV S.p.A.- Accesso civico, richiesta di intervento sostitutivo» al seguente indirizzo: via Bottenigo 64/A – 30175 Marghera (Venezia).

Per ulteriori specificazioni sulla disciplina delle istanze di accesso civico, si rinvia al *Regolamento in materia di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*», pubblicato sul sito di CAV S.p.A., Sezione “Società Trasparente”.

6.8 Le misure in corso di adozione

In omaggio al principio di trasparenza e al fine di promuovere il principio di massima accessibilità alle informazioni che ha ispirato l'adozione della normativa nazionale in materia e gli strumenti di *soft law* dell'A.N.AC., CAV S.p.A. intende implementare i processi aziendali attualmente vigenti in tema di trasparenza con le misure di seguito indicate.

A. Il sistema di digitalizzazione del flusso di fatturazione passiva e il cruscotto di *business intelligence* dei dati aziendali

Nel corso del 2016 la Società ha avviato un importante lavoro di implementazione dei propri sistemi informativi relativamente al ciclo di fatturazione passiva e alla progettazione di un sistema di *business intelligence* in grado di raccogliere, filtrare e selezionare numerosi dati della Società, nonché elaborarli anche in ottica di monitoraggio e rendicontazione (*i.e.* Controllo di gestione).

La finalità dei due strumenti è duplice: da un lato si intende garantire piena tracciabilità di tutti i dati e le informazioni che costituiscono patrimonio della Società; dall'altro si intende ricognire il numero più elevato di dati al fine di monitorare pedissequamente l'andamento aziendale ed automatizzare i processi di pubblicazione, anche agli effetti della normativa in materia di trasparenza.

Il sistema relativo al ciclo di fatturazione sarà pienamente operativo a decorrere dai primi mesi del 2017.

B. Giornate della trasparenza

Entro il **31 ottobre 2017**, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 33/13, la Società organizzerà apposite «Giornate della Trasparenza», nell'ambito delle quali verranno fornite ai dipendenti e ai collaboratori informazioni sul Presente Piano.

C. Formazione

Analogamente a quanto previsto in materia di prevenzione della corruzione, la Società provvederà, entro il **31 novembre 2017**, allo svolgimento di specifiche attività formative, strutturate su due livelli:

- **destinatari:** R.P.C.T., dipendenti della Società interessati da obblighi/responsabilità in materia di trasparenza;
- **oggetto:** principi di pubblicità e trasparenza; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.); gli obblighi di pubblicità in materia di organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; gli obblighi di pubblicità concernenti l'uso delle risorse pubbliche; gli obblighi di pubblicità concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati; vigilanza sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione; sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza; accesso civico;
- **ore di formazione**, come di seguito articolate:
 - una sessione formativa di circa 2 ore dedicata a tutti i dipendenti;
 - una sessione formativa di circa 2 ore dedicata al responsabile della prevenzione, dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;
- **obiettivi:**
 - competenza nell'ambito delle specifiche attività svolte all'interno della Società;
 - creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere anche mansioni diverse dalle proprie.

7. SISTEMA DISCIPLINARE – RINVIO AL MOG 231

CAV S.p.A., al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente Piano e, più in generale, dalla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, applica il sistema disciplinare già adottato per sanzionare comportamenti contrari al MOG 231.

Restano ferme le ulteriori sanzioni, in materia di anticorruzione e trasparenza, previste dal quadro normativo vigente.

Il R.P.C.T. provvederà a vigilare e ad effettuare ogni dovuta segnalazione alle funzioni e/o Autorità competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Monitoraggio e aggiornamento del Piano Triennale pe la Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza

Come previsto nell'ambito della Determinazione A.N.AC. 8/15 gli enti in controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/14 e dalla L. n. 190/12.

a) Monitoraggio da parte del R.P.C.T.

Il R.P.C.T. provvederà a svolgere periodiche attività di *audit* e monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

b) Sistema informativo per garantire il monitoraggio da parte dei soci

La Società si impegna a comunicare tempestivamente a tutti i soci:

- ogni modifica e/o aggiornamento del presente Piano;
- gli esiti delle attività di *audit* e monitoraggio;
- l'attuazione di ciascuna delle misure oggetto del presente Piano;
- le situazioni di illecito che si verificano nell'ambito della Società.

c) Aggiornamento del P.T.P.C.T.

La Società provvederà all'aggiornamento del presente Piano nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8°, della l. 190/12;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;

- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Società;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
- aggiornamento del MOG 231, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- adozione di nuovi regolamenti.

L'elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il coordinamento delle relative attività di *audit* e di monitoraggio spettano al R.P.C.T., il quale potrà avvalersi, se del caso, del supporto dell'Organismo di Vigilanza e dovrà, comunque, tenere costantemente aggiornato il Consiglio di Amministrazione.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Approvazione del Piano

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato dal R.P.C.T. ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A.

Il Piano è diffuso a tutte le funzioni interessate e coinvolte e pubblicato sulla sezione "Società trasparente" del proprio sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

9. ALLEGATI

Allegato 1 – Piano della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (2017)

Allegato 2 – Piano di Audit in materia di anticorruzione e trasparenza (2017)

Allegato 3 – Quadro degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di CAV S.p.A. – Sezione Società Trasparente